

# Rilevamento e intervento precoce con bambini e giovani



## Basi giuridiche

Aprile 2025



## IMPRESSUM

### **Titolo**

Rilevamento e intervento precoce con bambini e giovani: basi giuridiche

### **Autore**

Peter Mösch Payot, professore, lic. iur. LL.M.; moeschpeter@bluewin.ch

### **Versione aggiornata da**

«Intervento precoce con bambini e giovani: basi giuridiche per scuole e comuni - Panoramica degli aspetti giuridici che riguardano il rapporto tra minori, genitori, scuola e le diverse autorità », Prof. (SUP) Peter Mösch Payot, Mlaw LL.M., Scuola universitaria professionale di Lucerna, Istituto di lavoro sociale e diritto; Prof. (SUP) Daniel Rosch, lic. iur., dipl. operatore sociale SUP, Scuola universitaria professionale di Lucerna, Istituto di lavoro sociale e diritto, 2011

### **Editore**

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Unità di direzione Prevenzione e servizi sanitari  
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili

### **Contatto**

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili  
Casella postale, CH-3003 Berna  
+41 (0)58 463 88 24  
ncd@bag.admin.ch  
<http://bag.admin.ch/mnt>

### **Data di pubblicazione**

Aprile 2025

Questa nuova versione è il riferimento di base per la guida "Rilevamento e intervento precoce con bambini e giovani". Basi giuridiche. Guida per gli specialisti. Berna: Infodrog, 2025

### **Versioni linguistiche**

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

### **Distribuzione**

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna  
[www.pubblicazionifederali.admin.ch](http://www.pubblicazionifederali.admin.ch)  
Numero: 316.330.i

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	4
2. FONDAMENTI DEL RILEVAMENTO E INTERVENTO PRECOCE IP .....	6
3. DIRITTI E DOVERI DI BAMBINI E GIOVANI .....	8
3.1. Basi giuridiche .....	8
3.1.1 Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia .....	8
3.1.2 Costituzione federale .....	9
3.2. I bambini/giovani e i loro genitori .....	10
3.2.1 Chi sono i genitori ? .....	10
3.2.2 Rapporto giuridico tra genitori e figli .....	10
3.3. Altri diritti e doveri importanti di bambini e giovani .....	14
3.3.1 Uscite e social media .....	14
3.3.2 Stipula di contratti .....	14
3.3.3 Stupefacenti, medicinali, alcol e prodotti del tabacco .....	15
3.3.4 Sessualità ed età di protezione .....	16
3.3.5 Contraccezione e gravidanza .....	16
3.3.6 I bambini/giovani e la scuola .....	17
3.3.7 I bambini/giovani e i servizi di consulenza e sostegno su base volontaria .....	18
4. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI .....	20
4.1. Obblighi di assistenza, diritti della personalità, collaborazione e protezione dei dati .....	20
4.2. Protezione dei dati e obbligo del segreto .....	22
4.2.1 Collaborazione e protezione dei dati .....	22
4.2.2 Principi della protezione dei dati .....	23
4.2.3 Ottenere e raccogliere informazioni .....	23
4.2.4 Trattamento dei dati e gestione degli atti .....	25
4.2.5 Giustificazione per la trasmissione di informazioni a terzi .....	26
4.3. Esempi concreti sulla protezione dei dati e la trasmissione di informazioni .....	34
5. BASI LEGALI SPECIFICHE PER LE MISURE DI PROTEZIONE DI BAMBINI E GIOVANI .....	37
5.1. Fondamenti .....	37
5.2. Misure di diritto civile per la protezione dei minori .....	37
5.3. Strumenti di diritto penale et tutela delle vittime .....	40

## 1. INTRODUZIONE

Già nel 2011 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Lucerna – Lavoro Sociale, ha pubblicato l'opuscolo «Intervento precoce con bambini e giovani: basi giuridiche per scuole e Comuni», redatto dai professori Peter Mösch Payot e Daniel Rosch. Da allora, sia la nozione di rilevamento e intervento precoce (IP) che il corrispondente quadro giuridico si sono evoluti. Il presente opuscolo si basa su un rapporto del prof. Peter Mösch Payot, che riprende i contenuti dell'opuscolo originale, mettendoli a fuoco e adattandoli ai nuovi sviluppi in materia di IP e di basi giuridiche.

Il presente documento si suddivide in quattro parti principali. Dopo una prima parte in cui sono descritti in sintesi i fondamenti dell'IP, la seconda parte **presenta lo statuto giuridico dei bambini e dei giovani**, il cui benessere è, in definitiva, l'obiettivo principale dell'approccio di IP. In particolare, illustra il rapporto giuridico che bambini e giovani hanno con i genitori (o altri rappresentanti legali) e con la scuola. L'opuscolo illustra poi gli altri diritti e doveri che possono svolgere un ruolo per i professionisti che si rivolgono nell'ambito del loro lavoro di consulenza e prevenzione a bambini e giovani. Questi diritti e doveri riguardano in particolare le uscite, i contratti, la sessualità, l'alcol, il tabacco e le droghe. Sono infine presentati i principali rapporti giuridici di bambini e giovani con le offerte della scuola ed i servizi di aiuto alla gioventù su base volontaria nel contesto dell'IP.

Nella terza parte sono illustrate, da un lato, le **importanti condizioni quadro per i principali attori dell'IP** nei rapporti con giovani e bambini (p. es. l'**obbligo di assistenza**) e, dall'altro, le disposizioni in materia di **protezione dei dati e obbligo del segreto**. Sono inoltre affrontati fondamentali **diritti e obblighi di avviso** nei confronti di genitori, terzi o altre autorità.

L'ultima parte, infine, si concentra sul **quadro giuridico relativo alla procedura da seguire nel caso di bambini e giovani in pericolo o che possono rappresentare una minaccia per altre persone**. In particolare, fornisce una panoramica delle possibilità e dei limiti definiti dal diritto civile in materia di protezione dei minori e dal diritto penale minorile, particolarmente rilevanti nella prassi.

L'opuscolo è completato da indicazioni bibliografiche e link sull'argomento, relativi per esempio a possibili procedure da seguire.

L'obiettivo dell'opuscolo è quindi quello di guidare gli specialisti nei loro progetti e approcci, e di garantire la certezza del diritto, nel vero senso della parola.



## 2. FONDAMENTI DEL RILEVAMENTO E INTERVENTO PRECOCE IP

In base all'approccio<sup>1</sup> prevalente nella prassi in Svizzera, l'IP mira a individuare il più precocemente possibile i primi segnali di un problema e a chiarire la necessità di intervento per trovare misure adeguate e sostenere le persone interessate.

In linea con il modello della salutogenesi, l'IP punta a rafforzare le risorse e la capacità di agire delle persone interessate, a ridurre al minimo i fattori di rischio e a consolidare un ambiente favorevole alla salute.

Si tratta pertanto di un approccio che tiene conto dei determinanti della salute, vale a dire dell'insieme dei fattori personali, sociali, economici e ambientali che determinano l'aspettativa di vita in buona salute di singoli individui e gruppi di popolazione.

Idealmente, l'IP impiega un approccio basato sul setting: vengono dapprima stabilite le condizioni quadro specifiche per ogni setting, che serviranno poi per l'attuazione dei diversi elementi dell'approccio, elencati qui di seguito:

- **Rilevamento precoce:** rilevare il più precocemente possibile i segnali di problemi emergenti in singoli individui o gruppi di popolazione.
- **Analisi della situazione:** analizzare la situazione tramite una valutazione globale dei fattori di rischio e di protezione a livello individuale, collettivo e istituzionale, tenendo conto delle dinamiche tra queste diverse dimensioni.
- **Intervento precoce:** identificare, sviluppare e attuare misure adeguate a livello individuale, collettivo e istituzionale.
- **Valutazione:** valutare il processo e l'effetto delle misure e, se necessario, prendere in considerazione ulteriori interventi.

L'IP si basa sui principi di proporzionalità, equità e pari opportunità, nonché garantisce la non discriminazione. Punta su una relazione valorizzante e motivante, rispettando i diritti delle persone interessate e promuovendo la loro autodeterminazione nella scelta delle misure.

Le attività di IP devono essere coerenti con le misure volte a promuovere condizioni quadro favorevoli alla salute, la prevenzione, la riduzione del rischio e la presa a carico (consulenza e terapia).

L'IP è un compito trasversale che si basa su una collaborazione attiva tra la persona interessata, i suoi familiari, gli specialisti, le persone di riferimento e le organizzazioni specializzate, e richiede un lavoro di rete coordinato nonché una comunicazione regolare e trasparente tra i vari attori. I diritti della personalità, per esempio in materia di protezione dei dati, devono essere sempre rispettati.

L'IP dovrebbe essere implementato idealmente in setting specifici, come scuole, Comuni o aziende. In questo modo, può inserirsi in un contesto preesistente ed essere declinato in modo specifico per quanto riguarda la definizione di ruoli, processi e mezzi utilizzati.

Per agire in maniera professionale ed efficace, gli attori in ambito di IP devono conoscere il quadro giuridico della loro attività per potere tenerne conto quando prendono decisioni e collaborano con altri. In caso di ponderazioni di


---

<sup>1</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/frueherkennung-fruehintervention.html> (consultato il 18.3.2025). [Nuovo link da giugno 2025. Scaricare la nuova versione della brochure se non funziona più.]

interessi, devono sapere quali condizioni quadro vi si applicano. Inoltre, devono avere una visione d'insieme dei compiti e degli strumenti per la protezione di bambini e giovani.

L'approccio di IP riguarda tutti i gruppi di età. Le considerazioni seguenti si concentrano su dei gruppi particolarmente centrali nella prassi, cioè quello di bambini e dei giovani.<sup>2</sup>

Gli argomenti principali di questo opuscolo sono stati selezionati sulla base dei punti di riferimento sopra citati. Ci si sofferma quindi in particolare sui diritti e doveri delle persone interessate, in questa sede bambini e giovani, e dei loro genitori, soprattutto in rapporto ai sistemi di riferimento quali scuole o servizi di consulenza e sostegno su base volontaria. Inoltre, data l'importanza della collaborazione in ambito di IP, è fondamentale conoscere le disposizioni in materia di protezione dei dati e di legittimità dello scambio di informazioni. È inoltre altrettanto importante sapere quali interventi sono previsti e possibili nell'ambito del diritto penale minorile e del diritto civile per la protezione dei minori, e a quali condizioni.



Rappresentazione grafica dell'approccio di intervento precoce<sup>3</sup>

<sup>2</sup> UFSP (2022). Rilevamento e intervento precoce. Definizione armonizzata. Disponibile online su: Rilevamento e intervento precoce (admin.ch) (consultato il 18.3.2025). [Nuovo link da giugno 2025. Scaricare la nuova versione della brochure se non funziona più.]

<sup>3</sup> Idem.

## 3. DIRITTI E DOVERI DI BAMBINI E GIOVANI

### 3.1. BASI GIURIDICHE

Lo statuto giuridico di bambini e giovani è caratterizzato da due esigenze: da una parte, fornire loro protezione e assistenza e, dall'altra, garantire loro una certa libertà e autodeterminazione. I loro diritti e doveri nei confronti dei genitori, di altri privati o nel diritto pubblico sono retti da numerose e diverse basi giuridiche.

Oltre alle basi poste dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dalla Costituzione federale, in tale contesto si applicano in particolare le basi definite nel Codice civile svizzero (diritto delle persone e diritto della filiazione) e nel diritto pubblico federale e cantonale (diritto penale, diritto scolastico, diritto sanitario, diritto di polizia).

#### 3.1.1 Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia

La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CDI) sancisce i diritti dei bambini e dei giovani a livello internazionale. Ai sensi dell'articolo 1, per bambino o giovane si intende ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni. La CDI, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1989, è entrata in vigore in Svizzera nel 1997.

Si fonda sull'idea che i bambini e i giovani vadano trattati quali personalità indipendenti, ma che necessitano di particolare protezione e assistenza in considerazione del loro stadio di sviluppo. Gli attori coinvolti nella loro educazione (genitori, scuola, servizi di animazione socioculturale per bambini e giovani ecc.) devono quindi garantire e tutelare gli interessi di bambini e giovani se questi ultimi non hanno ancora raggiunto il grado di maturità necessario per farli valere autonomamente.

I diversi diritti di bambini e giovani poggiano sui seguenti principi fondamentali:

##### *Diritto alla parità di trattamento (art. 2)*

Nessun bambino e giovane può essere discriminato a causa del sesso, dell'origine, delle caratteristiche dei genitori, della lingua o della religione, del colore della pelle, di un'incapacità, delle opinioni politiche o delle condizioni economiche.

Trattare in modo ineguale, senza validi motivi, i figli legittimi e quelli illegittimi, i maschi e le femmine, i bambini e giovani autoctoni e quelli stranieri, rappresenta quindi una violazione della CDI.

##### *Principio dell'interesse superiore del bambino o del giovane (art. 3)*

Tutte le decisioni dello Stato riguardanti bambini e giovani devono essere prese tenendo conto del loro interesse superiore. Questi ultimi hanno diritto di essere protetti, ma anche sostenuti.

Per esempio, se un bambino o un giovane viene collocato in un istituto a titolo di misura di protezione secondo l'articolo 306 segg. del Codice civile (CC), tale decisione è presa sulla base innanzitutto del suo interesse e non per esempio su quello dei genitori.

##### *Diritto alla vita e allo sviluppo più ampio possibile (art. 6)*

È contrario alla CDI ritardare la scolarizzazione dei figli dei richiedenti l'asilo, adducendo l'argomentazione che, in caso di respingimento della domanda, il ritorno nel loro Paese d'origine sarebbe più difficile.

##### *Rispetto dell'opinione e della volontà del bambino o del giovane (art. 12)*

I bambini e i giovani hanno diritto di essere presi seriamente in considerazione come persone, in accordo con la loro età e il grado di maturità. Se sanno valutare la portata di una decisione e le sue conseguenze (possiedono cioè la cosiddetta capacità di discernimento), devono poter esprimere la propria opinione e, in caso di questioni che li interessano direttamente, potere influenzare le decisioni.

Nel quadro delle procedure che li riguardano, i bambini e i giovani capaci di discernimento dispongono di un diritto di essere informati e ascoltati. In linea di principio, ciò vale per le questioni scolastiche ma anche nelle cause di separazione e divorzio ecc.



### *Misure contro la violenza su bambini e giovani (art. 19 cpv. 1)*

Gli Stati sono tenuti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa adeguata per tutelare il bambino o il giovane contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale in contesti di accudimento. In base a queste premesse, l'IP con bambini e giovani è da intendersi come un approccio volto all'adempimento della CDI.

La CDI definisce i diritti fondamentali di bambini e giovani vincolanti a livello internazionale e che devono essere recepiti dagli ordinamenti giuridici nazionali. Un comitato dell'ONU verifica il rispetto della convenzione ed esige dagli Stati rapporti periodici. Non sono previsti ulteriori strumenti, come la possibilità di presentare ricorso in caso di violazione dei diritti del minore. Per questo motivo sono ancora più importanti le ONG impegnate per i diritti di bambini e giovani stabiliti dalla convenzione, come pure la pressione dell'opinione pubblica quando non sono rispettati i principi giuridici vincolanti in questo ambito.

### **3.1.2 Costituzione federale**

Quale «legge fondamentale» della Svizzera, la Costituzione federale (Cost.) contiene tutta una serie di diritti fondamentali che bambini e giovani possono far valere nei confronti sia delle autorità statali sia dei privati operanti nell'interesse dello Stato, e che possono invocare in tribunale.

In conformità con quanto previsto dalla CDI, la Cost. riconosce a bambini e giovani il «diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo». Un altro valore di rilevanza costituzionale è l'autodeterminazione: l'articolo 11 Cost., sempre riferendosi a bambini e giovani, stabilisce che «nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti». La Cost. vieta in particolare qualsiasi discriminazione in base al sesso, l'origine, le menomazioni, la razza e anche l'età (art. 8 cpv. 2) e garantisce a tutti – anche a bambini e giovani – diritti di libertà, fra cui la protezione della sfera privata (art. 13), il diritto alla famiglia (art. 14) nonché la libertà di credo, di coscienza e d'opinione (art. 15 e 16).

Particolarmente importante è il diritto all'istruzione scolastica di base di cui all'articolo 19 Cost., in virtù del quale tutti possono esigere, se necessario per vie giudiziarie, un'istruzione di base sufficiente e gratuita. Per il resto, il disciplinamento del settore scolastico compete in linea di principio ai Cantoni (cfr. art. 62).

Per quanto riguarda gli obiettivi sociali, la Cost. (art. 41 cpv. 1 lett. c, f e g) impone, infine, a Confederazione, Cantoni e Comuni di adoperarsi affinché:

- la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti, bambini e giovani;
- i bambini e i giovani possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- i bambini e i giovani siano aiutati nel loro sviluppo fino a diventare persone indipendenti e socialmente responsabili e siano sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

Seppure questi obiettivi sociali non conferiscano a bambini e giovani diritti che possano far valere in sede giudiziaria, essi costituiscono delle linee guida per l'attività legislativa ed esecutiva di Confederazione, Cantoni e Comuni.

## 3.2. I BAMBINI/GIOVANI E I LORO GENITORI

### 3.2.1. Chi sono i genitori ?

La genitorialità nella sua accezione legale si basa, oltre che sulla discendenza biologica, anche sui rapporti psicosociali tra gli interessati. La madre e il padre biologici sono spesso, ma non sempre, anche i genitori nel senso legale del termine.

Il sorgere e le conseguenze del rapporto di filiazione sono disciplinati essenzialmente nel libro secondo del CC (art. 252 segg.). Il rapporto di filiazione fra la madre e il figlio sorge con la nascita (art. 252 cpv. 1 CC) oppure l'adozione (art. 264 CC). Se la madre è sposata, sorge automaticamente anche un rapporto di filiazione con il marito. Padre e figlio hanno tuttavia la possibilità di contestare giudizialmente tale rapporto di filiazione. Se non lo fanno, il rapporto di filiazione conserva il suo valore legale anche se il marito non è il padre biologico.

Se la madre è sposata con una donna e il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione, questa è considerata l'altro genitore (art. 255a CC).

In caso di figli nati fuori dal matrimonio, il rapporto di filiazione può sorgere per riconoscimento, sentenza o adozione. Il riconoscimento non necessita della prova della paternità biologica, ma può essere contestato giudizialmente dalla madre o dal figlio. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)<sup>4</sup> è tenuta a far accertare la paternità per riconoscimento da parte del padre o, se necessario, per sentenza. Tali disposizioni mirano a proteggere (finanziariamente) il figlio e a permettergli di costruirsi un'identità.

### 3.2.2. Rapporto giuridico tra genitori e figli

Oggi la famiglia può assumere molteplici forme. In tutti i casi, però, genitori e figli si devono «assistenza, riguardo e rispetto reciproci» (art. 272 CC). Nei paragrafi seguenti sono spiegate alcune delle principali disposizioni giuridiche sul rapporto tra genitori e figli. I diritti e i doveri reciproci compongono un quadro giuridico spesso molto importante per i progetti di IP.

#### **Autorità parentale**

Ai genitori spetta l'autorità parentale sui figli minorenni. Ciò significa che hanno il diritto, ma anche la responsabilità, di occuparsi dell'educazione, delle cure e del bene dei figli, di rappresentarli, sostenerli e proteggerli nonché di determinare il loro luogo di dimora (art. 301 segg. CC).

Se sono coniugati, i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente (la cosiddetta autorità parentale congiunta). Anche nel caso di coppie non sposate o divorziate, l'autorità parentale viene generalmente affidata a entrambi i genitori sulla base di una dichiarazione di questi ultimi. L'affidamento a un solo genitore avviene di principio soltanto se necessario per il bene del figlio. Se uno dei genitori non ha diritto di esercitare l'autorità parentale (in quanto esso stesso minorenne o perché sotto curatela generale) o se non è in grado di esercitarla garantendo il bene del figlio, l'APMA la attribuirà all'altro genitore e, se necessario, assegnerà al figlio anche un tutore o un curatore.

Se i genitori non sono in grado di garantire il bene del figlio, i consultori o, a titolo sussidiario, l'APMA possono assisterli nel loro compito (curatela ecc.), ed eventualmente adottare altre misure (istruzioni, revoca del diritto di determinare il luogo di dimora e collocamento in istituto, revoca dell'autorità parentale)<sup>5</sup>.

Indipendentemente dall'esercizio dell'autorità parentale, i genitori devono provvedere congiuntamente al mantenimento del figlio, hanno il diritto di essere informati su quanto lo concerne e di mantenere i contatti.

---

<sup>4</sup> Autorità regionale di protezione ARP in Ticino

<sup>5</sup> V. al riguardo il capitolo 5.

I detentori dell'autorità parentale hanno i **compiti** seguenti:

- **Dirigono l'educazione** del figlio pensando al suo bene, senza ricorrere a violenze fisiche (come punizioni corporali regolari) o psicologiche, peraltro vietate dalla legge e perseguibili penalmente. L'autorità dei genitori in fatto di educazione può essere limitata da disposizioni di diritto scolastico, di protezione dei minori e di diritto pubblico (p. es. relative al divieto del lavoro minorile o del consumo di stupefacenti).
- I genitori devono procurare al figlio un'adeguata **istruzione generale e professionale**, conforme alle sue attitudini e inclinazioni. Al tal fine, devono collaborare con la scuola e i servizi di aiuto alla gioventù, a maggior ragione se si tratta di bambini con infermità mentali o fisiche (art. 302 cpv. 2 e 3 CC). Nel quadro dell'obbligo scolastico pubblico, i compiti educativi spettano anche a scuole e istituti di formazione professionale.
- I genitori prendono **le decisioni che il figlio minore non è in grado di assumere autonomamente data la limitata capacità di agire** e, a tal proposito, possono esigere obbedienza. Se il figlio vive con uno dei due genitori, quest'ultimo può decidere su questioni quotidiane in autonomia, senza dover consultare l'altro genitore. I genitori sono tuttavia tenuti ad accordare a bambini e giovani sempre più autonomia e autodeterminazione con l'aumentare della loro età e maturità.
- I genitori hanno il diritto di determinare il **luogo di dimora del figlio** (art. 301a CC). In questo senso possono acconsentire anche al suo collocamento in una famiglia affiliante o in un altro istituto.
- I genitori decidono dell'**educazione religiosa** del figlio fino al compimento dei 16 anni.
- **Gestiscono il patrimonio del figlio** e possono utilizzarne i redditi per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, se del caso, anche per i bisogni dell'economia domestica. La sostanza può essere intaccata solo con il consenso dell'APMA (per le eccezioni cfr. art. 320 CC).

### Diritto di rappresentanza dei genitori

Il minore non dispone della piena capacità di agire (art. 19 CC). In determinati casi non può acquisire autonomamente diritti e obblighi. Ciò vale, in particolare, se non è ancora in grado di valutare concretamente la situazione o le conseguenze di una decisione o di un atto (incapacità di discernimento). Nei rapporti di diritto privato, anche i bambini e i giovani capaci di discernimento devono essere rappresentati dai genitori fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Ciò significa che, in linea di principio, tutti i contratti e analoghi negozi giuridici dai quali derivano obblighi per il minore devono essere sottoscritti anche dai genitori (p. es. contratto di apprendistato).

Nel rappresentare il figlio, i genitori devono tenere in debito conto la sua volontà e opinione.

La rappresentanza da parte dei genitori per i minori capaci di discernimento è però esclusa per le questioni strettamente personali (p. es. nella scelta del partner sessuale), o nel caso in cui il figlio voglia avvalersi volontariamente di una consulenza (p. es. in caso di disturbi psicologici).

Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, l'autorità può presumere che si rappresentino reciprocamente (cfr. art. 304 cpv. 2 CC). Il consenso di un solo genitore è, per esempio, sufficiente per permettere al figlio di partecipare a un progetto scolastico straordinario.

#### 3.2.2.1 Diritto dei minori di decidere autonomamente

Se il figlio è capace di discernimento e quindi in grado di valutare una situazione o le conseguenze di una decisione, in determinati casi può agire autonomamente senza il consenso o addirittura contro la volontà dei genitori (cfr. art. 19 cpv. 2, 305 e 323 CC). Per l'acquisizione della capacità di discernimento non vige un limite di età preciso. A questo proposito, sono rilevanti le circostanze concrete, la portata della decisione e la maturità del figlio.

Un minore capace di discernimento può segnatamente:

- Assumere autonomamente **impegni (p. es. per contratto), a condizione che i genitori (in modo tacito ed eventualmente anche a posteriori) diano il loro consenso.**

### Esempio:

Se un giovane vive per conto proprio con il consenso dei genitori, ha la facoltà di stipulare autonomamente i contratti tipicamente associati alla gestione di un alloggio e della vita quotidiana (corrente elettrica, acqua, arredamento ecc), senza il consenso dei genitori.

- Amministrare e impiegare in modo autonomo ciò che guadagna con il proprio lavoro, per esempio tramite lavori estivi (art. 323 cpv. 1 CC).
- Esercitare i propri **diritti della personalità**.

I minori capaci di discernimento possono, autonomamente e indipendentemente dal consenso dei genitori, esercitare tra gli altri i seguenti diritti della personalità:

- acconsentire a un trattamento medico;
- partecipare a un colloquio con il servizio sociale scolastico durante l'insegnamento scolastico;
- svincolare medici, terapeuti, consulenti dal segreto professionale;
- decidere dell'uso di anticoncezionali;
- prendere decisioni sui contatti sessuali, fintanto che essi non siano vietati dal Codice penale (CP) (ulteriori informazioni in seguito);
- sporgere denuncia alle autorità di polizia;
- aderire a un'associazione;
- scegliere una professione.

A partire dai 16 anni, il giovane può scegliere liberamente **il proprio orientamento religioso** (art. 303 cpv. 3 CC). Per esempio, può decidere di uscire da una Chiesa nazionale per aderire a una comunità religiosa anche contro la volontà dei genitori.

Per quanto riguarda i **contatti sessuali**, i giovani possono decidere liberamente, ma sempre in funzione della propria maturità. I genitori devono dare ai figli la possibilità di accedere a una forma di sessualità adeguata, sostenendoli e, in determinati casi, ponendo i limiti necessari. In ogni caso vanno osservati i limiti di tipo penale, e in particolare l'articolo 187 CP, che punisce gli atti sessuali con minori di 16 anni se la differenza d'età tra le persone coinvolte eccede i tre anni, nonché le norme volte a proteggere la libertà sessuale altrui e i divieti in materia di pornografia (art. 197 CP).

Le regole valide **nei rapporti con le autorità statali**, per esempio in ambito scolastico, si fondano spesso sugli stessi principi di diritto civile. Almeno fino a 18 anni, a scuola serve la firma dei genitori (p. es. per giustificare le assenze). Per certi atti di diritto scolastico, la sottoscrizione dei genitori può addirittura essere necessaria anche dopo la maggiore età.

Nel caso di offerte su base volontaria, che riguardano in primo luogo i diritti della personalità dei minori e che non comportano loro obblighi o particolari pericoli, i bambini e i giovani possono invece usufruirne anche senza il consenso dei genitori (p. es. colloqui di consulenza presso un servizio per giovani).

#### 3.2.2.2 Diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora

Ai detentori dell'autorità parentale spetta di norma anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Quest'ultimo può vivere con entrambi i genitori o uno di essi, ma può anche essere affidato a una famiglia affiliante o a un istituto adatto, per esempio un internato, oppure abitare per conto proprio. Se è in gioco il bene del figlio, l'APMA può revocare ai genitori il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e decidere dove collocarlo. Il figlio capace di discernimento ha in ogni caso il diritto di essere sentito prima di un eventuale collocamento presso terzi (art. 301 cpv. 2 CC, art. 12 CDI).

In virtù del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del figlio, è in linea di principio necessario il consenso di chi detiene l'autorità parentale affinché il bambino o il giovane possa partecipare a vacanze o viaggi che implicano

almeno un pernottamento fuori casa. In questo caso, è lecito presumere che il consenso di un genitore valga anche per l'altro.

Se, però, si tratta di iniziative previste dalla scuola o dal piano di studio, sulla base della legislazione scolastica i genitori sono di norma tenuti ad accordare la loro autorizzazione.

### 3.2.2.3 Diritto di mantenere i contatti per i genitori che non detengono l'autorità parentale o la custodia del figlio

Il diritto alle relazioni personali (diritto di visita, diritto ai contatti) garantisce ai figli e ai genitori che non detengono l'autorità parentale e/o che non si occupano dell'accudimento del figlio (custodia) la possibilità di curare i rapporti reciproci (art. 273 CC). In casi eccezionali, tale diritto nei confronti del minore può spettare anche a persone diverse dai genitori come, per esempio, i nonni (art. 274a CC). Il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori è in linea di principio di estrema importanza per lo sviluppo e la formazione dell'identità personale del figlio.

I genitori che non detengono l'autorità parentale o che non vivono con il figlio vanno informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e sentiti prima di ogni decisione importante. Essi hanno il diritto di chiedere alla scuola e alle altre persone che si occupano del figlio informazioni sul suo stato e il suo sviluppo (art. 275a cpv. 2 CC).

Se necessario per evitare un rischio considerevole per il bene del figlio, e se una consulenza su base volontaria non apporta alcuna soluzione, deve prendere una decisione l'APMA e, in alcuni casi, anche il tribunale.

Se il figlio è capace di discernimento, nella definizione del diritto di visita e ai contatti bisogna tenere conto delle sue opinioni e dei suoi desideri. Il diritto alle relazioni personali può essere negato o addirittura revocato se il bene del figlio può essere pregiudicato a causa dei contatti con il detentore del diritto di visita o del disinteresse di quest'ultimo o per altri gravi motivi. C'è anche la possibilità che il diritto di visita possa essere esercitato solamente se il minore è accompagnato.

Per le controversie in merito al diritto di visita è possibile ricorrere all'APMA. Esistono diversi strumenti per proteggere il bene del minore:

- possono essere impartite istruzioni per la definizione del diritto di visita;
- può essere nominato un curatore con l'incarico di sorvegliare il diritto di visita, ed eventualmente determinare il modo in cui tale diritto viene esercitato e avviare una mediazione tra i genitori;
- può essere stabilito un diritto di visita che prevede l'accompagnamento del minore, da esercitare generalmente in un luogo preciso e sotto la vigilanza di terzi.

### 3.2.2.4 Responsabilità in caso di danni causati o subiti da minori

I **minori capaci di discernimento** sono considerati responsabili dei **danni cagionati a terzi** (art. 19 cpv. 3 CC). Per stabilire se e in che misura il bambino o il giovane è responsabile, è determinante accertare fino a che punto egli fosse in grado di valutare l'entità del comportamento dannoso e delle sue conseguenze e se il danno fosse prevedibile ed evitabile. Ciò vale anche per i danni provocati a scuole e strutture di animazione socioculturale per bambini e giovani. I contratti di assicurazione della responsabilità civile prevedono la copertura del danno (unicamente) in caso di negligenza. Se il danneggiato è corresponsabile, la responsabilità civile può essere attenuata o, in casi estremi di colpa da parte del danneggiato, esclusa del tutto. Se il danno è cagionato da più giovani insieme, questi ultimi sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato.

In caso di responsabilità finanziaria (la cosiddetta responsabilità civile), può avvenire un risarcimento del danno e/o una riparazione morale (risarcimento per danni morali). Inoltre, se ci sono le condizioni, possono inoltre profilarsi altri tipi di responsabilità: nello specifico, misure disciplinari (p. es. divieti d'accesso o misure disciplinari scolastiche) e, se il danno risulta da comportamenti vietati dal diritto penale, conseguenze previste dal diritto penale (minorile). È questo il caso dei danneggiamenti o delle violazioni dell'integrità fisica o sessuale.

In caso di **danni subiti da bambini e giovani**, si pone la questione del diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale da parte di chi ha causato il danno. In caso di violazioni dell'integrità fisica o psichica è opportuno rivolgersi a un consultorio di aiuto alle vittime.

Anche i **genitori** possono, con i loro comportamenti, avere una responsabilità con conseguenze di risarcimento del danno e riparazione morale, avere una responsabilità penale o incorrere in altre conseguenze disciplinari.

Essi sono responsabili dei comportamenti dei figli, ma (solamente) in caso di violazione dell'obbligo di vigilanza che hanno nei loro confronti (art. 333 CC). Quest'obbligo si allenta tuttavia mano a mano che il figlio cresce. In effetti, per consentire lo sviluppo del figlio, è necessario concedergli sempre più libertà e responsabilità.

Anche gli **istituti specializzati e i loro collaboratori** (personale specialistico in scuole, strutture di animazione socioculturale per bambini e giovani, istituti o fornitori di offerte di vacanze) possono avere una **responsabilità** (civile, penale, eventualmente amministrativa) per i danni causati a bambini o giovani, a condizione che siano oggettivamente venuti meno al loro dovere di vigilanza o ad altri obblighi di protezione, assistenza o vigilanza chiaramente derivanti dal mandato pubblico o dal contratto. Questa responsabilità può risultare da aggressioni dirette a giovani e bambini o da violazioni della vigilanza richiesta, con conseguenti danni.

### 3.3 ALTRI DIRITTI E DOVERI IMPORTANTI DI BAMBINI E GIOVANI

#### 3.3.1 Uscite e social media

In linea di principio la questione delle uscite e della loro durata dev'essere discussa con i genitori. Quest'aspetto è però indissociabile dal dovere dei genitori di concedere ai figli, a seconda dell'età, la libertà di uscire. Lo stesso vale per l'utilizzo dei social media. Il margine di apprezzamento è ampio: i genitori devono educare il figlio secondo le loro condizioni e rispettare il suo bene e il suo diritto di autodeterminazione.

Le legislazioni cantonali (in particolare in materia di ristorazione o cinema ecc.) fissano limiti di età per la frequentazione di ristoranti, discoteche, cinema o sale da gioco. Di norma, i giovani d'età inferiore ai 16 anni possono andare in discoteca o al ristorante la sera tardi solo se accompagnati da adulti. Fanno eccezione le manifestazioni sportive e gli incontri nei centri giovanili, ai quali sono ammessi anche ragazzi più giovani. Generalmente i giovani possono andare al cinema a partire dai 16 anni, a meno che per un dato film non venga fissato un altro limite di età (superiore o inferiore). La legislazione cantonale o i regolamenti interni dei gestori possono prevedere restrizioni supplementari: per esempio, possono imporre che i giovani con meno di 16 anni siano accompagnati da un adulto.

#### 3.3.2 Stipula di contratti

Per essere validi, i contratti che comportano degli obblighi per il minore devono recare la firma dei genitori. Se l'autorità parentale è esercitata da entrambi i genitori, i terzi possono presumere in buona fede che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro (cfr. art. 304 cpv. 2 CC); in genere è quindi sufficiente la firma di un solo genitore.

Con i propri guadagni o con il denaro messo a disposizione dai genitori (paghetta ecc.), i giovani possono assumere liberamente impegni contrattuali. In alcuni casi vigono disposizioni particolari: per piccoli crediti o contratti di leasing occorre in ogni caso il consenso scritto del rappresentante legale (cfr. art. 13 della legge federale sul credito al consumo).

### 3.3.3 Stupefacenti, medicinali, alcol e prodotti del tabacco<sup>6</sup>

La legge sugli stupefacenti (LStup) definisce le sostanze considerate stupefacenti, il cui consumo, possesso, detenzione e vendita sono illegali senza un'autorizzazione speciale rilasciata dallo Stato. Tra queste figurano gli stupefacenti e le sostanze psicotrope quali la canapa, l'ecstasy, la cocaina, l'LSD, l'eroina, i funghi allucinogeni e tutte le possibili forme di droghe sintetiche.

Chi ha a che fare con **stupefacenti** quali canapa, ecstasy o cocaina, li detiene o consegna a terzi senza un'apposita autorizzazione speciale, viola la LStup (art. 19 segg.). La legge commina pene detentive più lunghe se sono in gioco grossi quantitativi o se si tratta di traffico di droga.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il possesso di piccole quantità di canapa (fino a 10 g) non è più punibile. Il consumo di piccole quantità di canapa negli spazi pubblici continua tuttavia a essere punito con una multa disciplinare di 100 franchi e, nel caso di minori di 18 anni, può comportare l'avvio di un procedimento secondo il diritto penale minorile.

L'utilizzo e la dispensazione di **medicinali** sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer) che, congiuntamente alle pertinenti ordinanze, stabilisce per esempio i medicinali ottenibili solo su prescrizione medica. Vi sono inoltre sostanze che sono sottoposte sia alla LStup che alla LATer, come per esempio il Ritalin, utilizzato nella cura del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), o la morfina. Chi manipola queste sostanze deve soddisfare le condizioni fissate da entrambe le leggi.

Per quanto riguarda l'**alcol**, la consegna o la vendita di birra e vino è consentita a partire dai 16 anni (tranne in Ticino, dove il limite di età è di 18 anni); distillati, liquori e alcopop possono essere consegnati e venduti solamente a persone con più di 18 anni. Sono inoltre in vigore restrizioni della pubblicità e, spesso, limitazioni relative a luoghi e orari.<sup>7</sup> Spetta del resto ai genitori, nell'ambito della loro missione educativa generale, porre dei limiti ai giovani, soprattutto se questi ultimi non sono ancora capaci di discernimento.

La consegna e la vendita di **prodotti del tabacco** a bambini e giovani sono limitate dalla legge sui prodotti del tabacco, la quale prevede che essi (incl. le sigarette elettroniche) non possano essere venduti ai minori di 18 anni. Sono inoltre in vigore restrizioni della pubblicità negli spazi pubblici, in particolar modo se rivolta ai minori.

Spetta del resto ai genitori, nell'ambito della loro missione educativa generale, porre dei limiti ai giovani, soprattutto se questi ultimi non sono ancora capaci di discernimento.

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (p. es. edifici dell'amministrazione pubblica, ospedali, scuole, musei, teatri e centri commerciali). È consentito allestire sale fumatori separate dotate di una ventilazione sufficiente. Molti Cantoni hanno introdotto divieti più severi.

**Scuole, ristoranti, centri giovanili, datori di lavoro** ecc. possono adottare regolamenti interni più restrittivi in materia di tabacco e alcol, per esempio vietando totalmente il fumo o il consumo e la consegna di alcol nei loro locali o sulle loro superfici.

---

<sup>6</sup> Cfr. <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit.html> (consultato il 18.3.2025). [Nuovo link da giugno 2025. Scaricare la nuova versione della brochure se non funziona più.]

<sup>7</sup> Cfr. <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-alkoholpraevention/alkoholpraevention-kantone.html> (consultato il 18.3.2025). [Nuovo link da giugno 2025. Scaricare la nuova versione della brochure se non funziona più.]

### 3.3.4 Sessualità ed età di protezione

La sessualità – sempre che si basi sul libero consenso – è l'espressione naturale della personalità e dei rapporti intimi tra persone. Per tutelare i bambini e i giovani, il diritto penale fissa dei limiti in materia di rapporti sessuali. In particolare, stabilisce che gli atti sessuali con minori di 16 anni sono vietati se la differenza di età tra le persone coinvolte eccede i tre anni (art. 187 CP). Il legislatore ha infatti ritenuto che in questi casi i minori di 16 anni rischiano di fare esperienze sessuali premature e potenzialmente controproducenti per il loro sviluppo. I minori di 16 anni possono comunque decidere liberamente di avere esperienze sessuali con persone più giovani o più vecchie di tre anni, a prescindere dal tipo di sessualità.

Secondo il CP, è inoltre punito chiunque induca un minore di almeno tre anni più giovane a spogliarsi nudo o a compiere atti sessuali su di sé o con altri minori davanti a lui. Il CP vieta inoltre agli adulti di mostrare a un minore gli organi genitali, di masturbarsi o di compiere atti sessuali con altre persone in sua presenza. Infine, è perseguibile penalmente chi mostra o rende accessibili a un minore di 16 anni film, riviste o siti Internet a carattere sessuale (art. 197 cpv. 1 CP).

È inoltre punibile chiunque, approfittando di un rapporto di dipendenza, abbia rapporti sessuali con un minore di 18 anni. È il caso per esempio di un insegnante che intrattiene rapporti sessuali con un allievo, un formatore con un apprendista, un genitore con un figlio o un animatore socioculturale con un giovane. Lo scopo di questa norma è impedire agli adulti di approfittare del loro ascendente e grado di maturità rispetto al minore (art. 188 CP). Sono ovviamente punibili in quanto aggressione sessuale o violenza carnale anche tutte le forme di atti sessuali commessi contro la volontà di una persona (art. 189 e 190 CP).

Nell'ambito della loro missione educativa, i genitori possono porre ulteriori limiti ai figli non ancora capaci di discernimento sempre che ciò sia necessario per il loro bene.

### 3.3.5 Contracezione e gravidanza

Le giovani donne capaci di discernimento hanno il diritto di farsi prescrivere un anticoncezionale (pillola) dal medico senza consultare i genitori o senza il loro consenso. Possono inoltre, senza informare i genitori, acquistare la «pillola del giorno dopo» in farmacia o consultare un ginecologo in caso di sospetta gravidanza. Il medico è tenuto al segreto professionale nei confronti dei genitori e di terzi.

Per domande sulla contraccezione o una gravidanza indesiderata, è possibile ricevere consigli e supporto presso servizi specializzati. Le persone interessate possono anche rivolgersi al personale medico o ai consultori per i giovani o le famiglie<sup>8</sup>.

Questi centri aiutano le giovani donne e le coppie a scegliere autonomamente la contraccezione più indicata e, in caso di gravidanza, a decidere se portarla a termine od optare per un'interruzione. I centri sono strettamente tenuti all'obbligo del segreto e pertanto, quando sono coinvolti giovani capaci di discernimento, non possono informare nessuno contro la loro volontà.

Salvo indicazioni mediche particolari, l'interruzione di gravidanza è autorizzata soltanto durante le prime dodici settimane. Questo significa che la decisione dev'essere presa in tempi relativamente brevi. Dopo un colloquio informativo con il medico, l'interruzione di gravidanza viene per lo più praticata ambulatorialmente in uno studio medico o in una clinica. Le giovani con meno di 16 anni devono sottoporsi a un colloquio di consulenza in un centro specializzato. Nelle prime settimane la gravidanza può essere interrotta con un metodo farmacologico oppure chirurgico. I costi sono assunti dall'assicurazione malattie di base. Se vuole assicurarsi che i genitori non vengano a conoscenza dell'intervento indirettamente (attraverso la fattura della cassa malati), la giovane deve informare il centro di consulenza o il medico curante affinché venga avviata la procedura ad hoc. Per tutelare la donna incinta durante la gravidanza e dopo il parto, sono state introdotte alcune regole sociali: il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza e nelle sedici settimane successive al parto. Inoltre, la lavoratrice ha diritto al

<sup>8</sup> <https://www.salute-sessuale.ch/centri-di-consulenza> (consultato il 18.03.2025).



versamento dell'indennità di maternità per le dodici settimane successive alla nascita del bambino, se era impiegata al momento del parto. Peraltro, durante le otto settimane successive al parto la madre non può riprendere a lavorare.

I costi dei controlli effettuati in gravidanza e delle cure mediche associate al parto sono coperti integralmente dall'assicurazione malattie di base. Se vuole partorire in una struttura particolare o nel reparto semiprivato o privato di un ospedale, la donna incinta deve previamente contattare la cassa malati per chiarire la questione della copertura dei costi. Se possibile, il bambino dev'essere annunciato alla cassa malati prima della nascita.

### 3.3.6 I bambini/giovani e la scuola

Il diritto all'istruzione scolastica di base per i bambini e i giovani è sancito dalla Costituzione federale e dalla CDI. In diciassette cantoni (15 dei quali sono firmatari di HarmoS), l'obbligo scolastico gratuito (cfr. art. 19 Cost.) dura undici anni. In altri cantoni l'obbligo scolastico dura nove anni, ma la maggior parte dei bambini frequenta undici anni di scuola. La scuola deve contribuire a far sì che i bambini e i giovani acquisiscano conoscenze, competenze di base e un'identità culturale che permettano loro di formarsi per tutto il corso della vita e di trovare il loro posto nella società e nel mondo professionale<sup>9</sup>.

Gli allievi hanno diritto a un insegnamento adeguato e ad essere trattati in modo equo e rispettoso da parte degli insegnanti e dei loro compagni. In caso contrario, possono chiedere un colloquio con l'insegnante interessato o, se necessario, rivolgersi alla direzione e/o all'autorità scolastiche. In caso di conflitti all'interno della scuola, possono ricorrere ai servizi sociali o psicologici scolastici.

I bambini e i giovani possono esercitare autonomamente i propri diritti della personalità nel rispetto dei regolamenti scolastici. Se occorre intervenire nell'esercizio di tali diritti per ragioni educative, è necessario che vi sia un interesse pubblico corrispondente e una base legale sufficientemente chiara. La questione potrebbe sorgere per esempio in relazione all'obbligo di frequenza delle lezioni di educazione sessuale tenute a scuola.

I diritti e doveri concreti dei genitori e degli allievi nei confronti della scuola obbligatoria sono disciplinati dal diritto scolastico cantonale. Nella maggior parte dei casi, le regole in materia di frequenza scolastica sono quindi fissate nelle leggi scolastiche cantonali e nelle relative ordinanze nonché nei regolamenti dei Comuni e delle scuole stesse. Da tali basi legali derivano numerosi obblighi quali:

- l'obbligo di presenza e quello di giustificare le assenze (di norma con la firma dei genitori);
- l'obbligo di fare i compiti a casa e quello di sostenere gli esami senza ricorrere ad ausili vietati;
- l'obbligo di trattare con rispetto i compagni e gli insegnanti (niente minacce, violenze, offese ecc.).

In questo senso, i genitori sono tenuti a collaborare appropriatamente con la scuola (art. 302 cpv. 3 CC).

Lo stesso vale anche per le scuole successive (scuole professionali, licei). Nel caso delle scuole private si applicano anche i contratti specifici.

Se necessario per il bene e la protezione del minore, la scuola può mettersi in contatto con i genitori e informarli. Se il bene del minore è minacciato e la scuola o i consultori non riescono a porre rimedio alla situazione, dev'essere informata l'APMA o, se necessario, denunciare gli eventuali casi di reato alla polizia o alla magistratura dei minorenni.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> «Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria» (Concordato HarmoS) del 14 giugno 2007.

<sup>10</sup> V. al riguardo il capitolo 4.

Se un allievo viola le regole di comportamento scolastiche, la scuola dispone di diverse misure disciplinari conformemente al diritto scolastico cantonale, quali ammonimenti, obbligo di restare dopo le lezioni, compiti supplementari ecc. La misura più grave è il trasferimento in un'altra classe, un altro istituto scolastico o un altro curriculum (p. es. l'inizio anticipato di un apprendistato) oppure – quale ultima ratio – la sospensione provvisoria (con l'obbligo di seguire un programma sostitutivo). Se il giovane frequenta una scuola post-obbligatoria come il liceo, può essere disposta anche l'espulsione o l'interruzione della formazione. Le misure disciplinari possono essere applicate anche ai genitori, per esempio sanzionando con una multa la mancata partecipazione agli incontri dei genitori.

Tutte le sanzioni e le misure disciplinari previste dal diritto scolastico devono fondarsi su una base chiara nel diritto cantonale. La loro applicazione dev'essere sempre proporzionata. Nella scuola pubblica devono inoltre essere rispettate le corrette procedure e modalità (p. es. decisione, diritto di essere sentiti ecc.).

### 3.3.7 I bambini/giovani e i servizi di consulenza e sostegno su base volontaria

I bambini e i giovani capaci di discernimento e i loro genitori possono ricorrere volontariamente a servizi di consulenza e sostegno come quelli diretti a giovani, famiglie, persone con dipendenze o che necessitano di supporto psicologico e psichiatrico ecc. In questi casi la base legale è quasi sempre un contratto di diritto privato.

I mandati specifici di una parte di tali servizi si fondano su basi legali; questo è il caso dei servizi di aiuto alle vittime, dei consultori di salute sessuale o delle offerte di assistenza sanitaria, per esempio nei settori della psichiatria ambulatoriale o stazionaria, dei servizi di consulenza professionale, di sostegno extra-scolastico e di animazione socio-culturale per bambini e giovani.

L'offerta di questi servizi nonché i diritti e doveri che derivano dall'adempimento del mandato (p. es. in materia di protezione, assistenza, rappresentanza e trasmissione di informazioni a bambini/giovani e genitori) vengono in parte definiti da contratti di prestazioni di diritto pubblico e/o da obblighi di autorizzazione (p. es. professioni mediche e psicologi liberi professionisti).

Le condizioni quadro della **consulenza** relative alla sua entità, all'obbligo del segreto, alla trasmissione di informazioni ecc. devono essere definite in base al mandato legale, a eventuali contratti di prestazioni e allo specifico contratto. È importante per tutte le parti coinvolte conoscere questi mandati e chiarirli nel setting specifico della consulenza.

Possono usufruire delle **offerte di sostegno** sia i genitori (asilo nido, custodia diurna ecc.) che i bambini e i giovani capaci di discernimento (offerte dei servizi di animazione socioculturale per bambini e giovani).

In taluni casi, devono essere osservate anche condizioni quadro pubbliche: per esempio, per la custodia di bambini complementare alla famiglia devono essere rispettate le condizioni quadro di vigilanza<sup>11</sup> sui rapporti di affiliazione (cfr. ordinanza sull'affiliazione [OAMin] nonché le norme cantonali sull'aiuto alla gioventù). Nel caso di offerte di animazione socioculturale su base volontaria o di attività con i bambini, il quadro è definito dalle disposizioni cantonali o, più spesso, da quelle comunali e dai contratti di prestazioni.

Le offerte destinate ai giovani capaci di discernimento devono osservare alcuni principi riguardanti i loro diritti all'autodeterminazione e della personalità:

*In particolare, occorre agire principalmente o esclusivamente sulla base del mandato del minore:*

- quanto più il servizio deve essere di facile accesso per il minore, in conformità con il suo mandato,
- quanto più è elevato il livello di confidenzialità,
- quanto maggiore è l'autoefficacia del minore,

---

<sup>11</sup> Cfr. art. 316 cpv. 2 CC, l'ordinanza sull'affiliazione (OAMin; RS 211.222.338) nonché le norme cantonali sull'aiuto alla gioventù.

- quanto più intimo è l'argomento trattato,
- quanto meno entrano in gioco compiti di educazione e protezione da parte dei genitori e delle persone di rappresentanza o vi è la speranza di un miglioramento della situazione.

La protezione dei dati, l'obbligo del segreto e gli obblighi e i diritti di avviso sono trattati nel capitolo successivo.

## 4. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI

### 4.1 OBBLIGHI DI ASSISTENZA, DIRITTI DELLA PERSONALITÀ, COLLABORAZIONE E PROTEZIONE DEI DAT<sup>12</sup>

I bambini e i giovani, in alcuni casi rappresentati dai loro genitori<sup>13</sup>, intrattengono rapporti giuridici privati o pubblici, dai quali, a seconda del contesto, derivano diversi diritti e doveri.

Gli obblighi concreti dei servizi e dei loro specialisti sorgono **in ambito privato in virtù di contratti di diritto privato**, eventualmente anche sulla base di autorizzazioni o contratti di prestazioni pubblici. Tra i servizi privati rientrano, per esempio, terapisti e medici liberi professionisti, associazioni sportive e giovanili o consultori privati.

In **ambito pubblico**, i mandati e gli obblighi di servizi, istituti e autorità derivano da **basi e disciplinamenti legali** nonché da decisioni o contratti fondati su questi ultimi. Si può trattare di leggi, ordinanze e disciplinamenti federali, cantonali e comunali. Tra questi attori rientrano, per esempio, la scuola pubblica e i suoi servizi specializzati (p. es. il servizio sociale scolastico), i servizi di animazione socioculturale per bambini e giovani, le offerte di assistenza sanitaria pubblica come ospedali, consultori psichiatrici ambulatoriali o l'aiuto alle vittime, le assicurazioni sociali, i servizi sociali pubblici, i curatori, l'APMA, la polizia, i tribunali ecc. O, ancora, privati con mandati pubblici come residenze per giovani, residenze scolastiche ecc.

A volte, per determinare se un'offerta è privata (eventualmente anche con contratti di prestazioni corrispondenti) o pubblica, ha un ruolo importante la legislazione comunale, per esempio nel settore della custodia di bambini prescolastica.

In ambito privato e pubblico devono essere rispettati gli **obblighi di protezione e assistenza e i diritti della personalità** sanciti dalle basi legali di diritto privato e pubblico. I rapporti giuridici di diritto privato si basano sull'articolo 28 CC (protezione della personalità) e, in particolare, sul contenuto degli specifici contratti.

Per le istituzioni pubbliche, i diritti in materia di protezione e personalità si basano in particolare sulla Costituzione federale (art. 11 Cost.: diritto a particolare protezione dei fanciulli; art. 41 Cost.: protezione e garanzia dell'autodeterminazione dei fanciulli) nonché su leggi cantonali e comunali.

#### Esempio per la scuola pubblica:

gli obblighi del personale scolastico sono in parte concretizzati nelle leggi scolastiche cantonali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi formativi, ma anche talvolta per quanto concerne la collaborazione con le persone incaricate dell'educazione del bambino o del giovane ed eventualmente gli obblighi particolari, per esempio nell'ambito della pedagogia speciale.

La tutela della personalità si riferisce alla **protezione da violazioni dell'integrità ma anche alla protezione dell'autodeterminazione**. Il rispetto di questo principio in ambito sia pubblico che privato può quindi richiedere una ponderazione degli interessi. Questo succede per esempio quando il comportamento di un giovane può danneggiare sé stesso e presentarsi ostile, e si pone quindi la questione di informare o avvisare terzi<sup>14</sup>.

La situazione è particolarmente complicata quando sono in pericolo terzi o sono in gioco i loro interessi. Il principio della proporzionalità costituisce un buon criterio su cui basare una ponderazione degli interessi. In caso di dubbio è consigliabile ricorrere a servizi o specialisti giuridici.

**L'entità e la natura degli obblighi di assistenza e protezione** dipendono dai mandati specifici (p. es. da leggi, regolamenti, contratti di prestazioni delle istituzioni o contratti) e non sono sempre semplici da definire. Se gli aspetti importanti non sono fissati per legge, come spesso accade per i consultori e le offerte di custodia, ci si attiene al principio della buona fede, che consiste in comportamenti consueti e obiettivamente attesi. Il criterio decisivo è ciò che viene promesso sia in termini generali (p. es. sulla homepage) sia concretamente (p. es. nel contesto della definizione del mandato e dei ruoli). Gli obblighi possono consistere, per esempio, nel chiarire un aspetto particolare,

---

<sup>12</sup> Cfr. Mösch Payot Peter, Schwander Marianne et al. (2021), *Recht für die Soziale Arbeit*, 5 Auflage, Bern, S. 153 ff.

<sup>13</sup> V. al riguardo il capitolo 3.2.2.

<sup>14</sup> V. al riguardo il capitolo 4.2.2 e seguenti.

nell'informare qualcuno, nel fare da intermediario, nel fornire consulenza o sostegno, nel vigilare, nell'autorizzare o rappresentare qualcuno, nel proteggere da eventuali danni ecc. Vale sempre anche l'obbligo di non danneggiare né ledere le persone (il cosiddetto obbligo di astenersi).

In generale, e nel concreto per le istituzioni e i loro specialisti, si raccomanda di definire, formulare e comunicare i mandati in maniera precisa, soprattutto per quanto riguarda le aspettative, la responsabilità e le questioni di collaborazione e protezione dei dati.

### Esempi:

- Nell'ambito delle procedure di protezione dei minori, i servizi di accertamento devono chiarire tutti gli aspetti per comunicare all'autorità decisionale (APMA) se e in che misura c'è una minaccia per il bene del minore, e quali possibilità sono proposte per proteggerlo. La base legale di questo mandato figura nel diritto di protezione dei minori e degli adulti (cfr. art. 314 segg. in combinato disposto con gli art. 443 segg. CC).
- In ambito scolastico, i diritti e i doveri del personale sono sanciti dal diritto scolastico pubblico, disciplinato in ampia misura a livello cantonale (legge scolastica, ordinanze, regolamenti ecc.).
- Il rapporto giuridico tra un giovane e uno psicologo libero professionista è principalmente di diritto privato. Lo specialista è tuttavia sottoposto a vigilanza e la legislazione sull'assicurazione malattie rappresenta la base legale per il finanziamento della consulenza, che ne influenza l'entità ecc.

Nel caso di **offerte pubbliche**, soprattutto quando si tratta di giustificare gli obblighi imposti alle persone interessate, devono essere spesso rispettati anche **particolari requisiti formali** (decisione, diritto di essere sentiti). Inoltre, le persone interessate beneficiano di una particolare protezione giuridica, per esempio di possibilità di ricorso semplificate contro le decisioni. Tuttavia, i fornitori di offerte e gli specialisti attivi in questo ambito devono soprattutto osservare i diritti fondamentali delle persone interessate. A tal proposito riveste un ruolo particolare il principio di uguaglianza giuridica, ossia il divieto di discriminazione (art. 8 Cost.), aspetto che in ambito privato non è invece trattato in egual misura.

A seconda del mandato, gli obblighi di protezione e assistenza possono includere l'obbligo o l'autorizzazione alla **collaborazione**. Di conseguenza, è possibile che i servizi competenti riescano a raggiungere gli obiettivi dell'attività e dei mandati meglio o soltanto se all'occorrenza **collaborano** e si confrontano con altri servizi, con gli stessi giovani, i genitori ed eventuali curatori. A questo proposito, ci si deve chiedere ogni volta quale sia la forma di questa collaborazione e quali siano il suo scopo e il suo oggetto. Sin dall'inizio tale collaborazione può essere giustificata solamente se è coperta e richiesta dallo scopo del mandato per ciascuna delle parti coinvolte.

### Esempi:

- Collaborazione tra genitori e scuola/servizi di aiuto alla gioventù  
I genitori sono tenuti a sostenere il figlio nel suo processo di crescita, a educarlo e a procurargli un'istruzione (art. 301 segg. CC). La scuola pubblica, dal canto suo, persegue obiettivi formativi definiti per legge, che coincidono con la missione educativa dei genitori soprattutto per quanto concerne la promozione delle competenze personali e sociali e lo sviluppo della personalità.  
Questi compiti possono essere realizzati solamente tramite la collaborazione: ecco perché i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola (art. 302 cpv. 3 CC). La collaborazione viene concretizzata nelle leggi scolastiche cantonali. I genitori devono assicurarsi che il figlio vada a scuola e sono tenuti a partecipare agli incontri dei genitori, mentre la scuola deve garantire loro i diritti di informazione, ascolto e collaborazione, per esempio fornendo informazioni sullo sviluppo e sul rendimento del figlio, su eventi straordinari ecc.
- Collaborazione tra le autorità e i servizi di aiuto alla gioventù su base volontaria  
L'articolo 317 CC prevede che i Cantoni assicurino con appropriate prescrizioni l'adecquata cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile (APMA), in quello del diritto penale per gli adolescenti (cfr. al riguardo anche l'art. 20 del diritto penale minorile, DPMin) e in genere dell'aiuto alla gioventù (p. es. consulenza ai giovani su base volontaria, animazione socioculturale per bambini e giovani, custodia dei bambini complementare alla famiglia, consulenza professionale, scuola ecc.). Tutto ciò è in parte disciplinato da norme del diritto cantonale. A tal proposito riveste particolare importanza la legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

## 4.2 PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DEL SEGRETO

### 4.2.1 Collaborazione e protezione dei dati<sup>15</sup>

La collaborazione tra i diversi servizi e le persone coinvolte prevista dall'approccio di IP è strettamente legata a questioni di **protezione dei dati**, e quindi alle condizioni specifiche necessarie per procurarsi e scambiare informazioni nel quadro di una tale collaborazione.

Generalmente, nell'ambito delle attività di IP con bambini e giovani, possono presentarsi diverse tipologie di collaborazione e questioni specifiche, per esempio tra gli attori indicati nella lista seguente. Le questioni giuridiche relative all'ammissibilità dello scambio di informazioni devono essere definite singolarmente per ogni atto informativo e ogni rapporto giuridico.

- Bambini/giovani
- Detentori dell'autorità parentale e genitori senza autorità parentale
- Curatori con diversi compiti e diritti di rappresentanza
- Scuola (autorità, insegnanti, servizi sociali scolastici, pedagogia speciale, residenze scolastiche ecc.)
- Accompagnamento e custodia di bambini e giovani complementare alla famiglia (asilo nido, residenze per giovani ecc.)
- Posti di apprendistato e di praticantato
- Psicologi, medici e altri professionisti medici liberi professionisti
- Ospedali e cliniche psichiatriche, p. es. servizi ambulatoriali
- Servizi di animazione socioculturale per bambini e giovani su base volontaria e attività con bambini
- Consulitori per bambini e giovani su base volontaria
- Consulitori per le famiglie e in materia di educazione
- Consulitori per stranieri e rifugiati
- Centri per la consulenza professionale e istituzioni di integrazione professionale
- Consulitori per le dipendenze
- Consulitori di salute sessuale
- Aiuto e consulenza alle vittime
- Servizi sociali e aiuto sociale
- Assicurazioni sociali (AI, URC ecc.)
- APMA (incl. servizi di accertamento)
- Autorità penali minorili
- Autorità di migrazione
- Polizia

Di seguito sono riportati i principi della protezione dei dati e dell'obbligo del segreto, seguiti da un'approfondita disamina delle regole sullo scambio di informazioni per la collaborazione con attori tipici: in particolare i genitori, l'APMA, le autorità penali e i consulitori cantonali per le dipendenze ai sensi della LStup.

---

<sup>15</sup> Per approfondire le questioni relative alla protezione dei dati, cfr. AvenirSocial (2023), Protection des données dans le travail social, 2<sup>a</sup> edizione, Berna. Disponibile online in tedesco e francese su: [https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2023/01/Protection-de-donnees-d-l-TS\\_180123.pdf](https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2023/01/Protection-de-donnees-d-l-TS_180123.pdf) (consultato il 18.3.2025)

Le basi legali in materia di protezione dei dati permettono una gestione differenziata delle informazioni che tiene conto dell'autodeterminazione e della protezione. Esse riflettono quindi in sostanza le sfide delle attività di IP per il raggiungimento di questi obiettivi.

#### 4.2.2 Principi della protezione dei dati

La protezione dei dati mira a tutelare le persone delle quali sono rilevate, trattate, salvate e trasmesse informazioni. Ciò vale soprattutto per i dati degni di particolare protezione che, se finiscono nelle mani sbagliate, possono comportare svantaggi ai diretti interessati. È questo, per esempio, il caso dei dati sullo stato di salute o gli aiuti sociali. In sostanza, la protezione dei dati e l'obbligo del segreto puntano a tutelare la personalità delle persone interessate nonché la loro autodeterminazione nella gestione dei loro dati personali. Occorre inoltre preservare la fiducia e la confidenzialità nel trattamento di queste informazioni.

La protezione dei dati si fonda su diverse basi legali. Nello svolgimento di compiti pubblici, ci si rifà soprattutto alla Costituzione federale (art. 13 cpv. 2 Cost.), alle leggi cantonali sulla protezione dei dati e alle numerose norme speciali relative ai compiti dei rispettivi servizi (p. es. il diritto di protezione dei minori secondo il diritto civile, cfr. art. 314c segg. CC). Per i rapporti di diritto privato, a livello nazionale riveste un ruolo importante la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)<sup>16</sup>.

Devono inoltre essere rispettate disposizioni di diritto penale sull'obbligo del segreto, e in particolare il segreto d'ufficio (art. 320 CP) e il segreto professionale (art. 321 CP; art. 62 LPD).

In generale, queste regole prevedono di:

- **ottenere, utilizzare e modificare soltanto le informazioni personali necessarie per lo svolgimento di un determinato compito** (proporzionalità). Ciò dev'essere previsto in linea di principio da una legge o reso possibile dal consenso della persona interessata. Per quanto riguarda la proporzionalità, bisogna sempre chiedersi se la raccolta di informazioni sia adeguata e necessaria per lo scopo perseguito e se questa non comporti svantaggi sproporzionati rispetto ai vantaggi attesi;
- adottare provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati per proteggere le informazioni raccolte da trattamenti scorretti e non autorizzati (**sicurezza dei dati**);
- garantire trasparenza sulle informazioni raccolte nonché sui diritti di accesso e di consultazione delle persone interessate, che devono sapere quali dati sono raccolti, dove e a quale fine (**trasparenza**);
- rispettare il principio del silenzio: **ogni trasmissione di informazioni necessita di una giustificazione**, e nello specifico del consenso della persona interessata, di una base legale o di una costellazione particolare di interessi preponderanti, come nel caso delle situazioni di emergenza. Lo stesso vale per la distruzione dei dati.

#### 4.2.3 Ottenere e raccogliere informazioni

- a) Il rilevamento di informazioni personali è ammesso con il **consenso** esplicito della persona capace di discernimento. Spesso vengono usate apposite procure scritte per attestare ufficialmente questo consenso. È necessario un **consenso effettivo**: la persona interessata deve perciò essere capace di discernimento e sapere a quali fini e con quali possibili conseguenze sono raccolte le informazioni. Il consenso deve basarsi su elementi definiti o definibili: COSA, con CHI, QUANDO e A CHE SCOPO. Inoltre, dev'essere documentato.

In linea di principio un tale consenso/una tale procura può essere revocato/a in qualsiasi momento.

---

<sup>16</sup> Cfr. al riguardo il sito <https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/grundlagen.html> (consultato il 18.3.2025).

Nell'adempimento di compiti pubblici, è inoltre sempre necessario che la raccolta di informazioni sia coperta dal mandato legale del servizio.

La raccolta di informazioni deve essere sempre **proporzionata**: per ottenere le informazioni richieste, non deve esistere un'altra possibilità meno invasiva nei diritti della personalità. Una raccolta di informazioni va evitata anche quando lo scopo è meno importante rispetto alle possibili conseguenze negative. In tale contesto non va inoltre dimenticato che la raccolta di informazioni implica spesso la loro trasmissione, soprattutto nel caso di richieste presso servizi terzi.

- b) Per le **persone incapaci di discernimento**, che non sono in grado di valutare la portata di una decisione (p. es. la raccolta di informazioni), è necessario il consenso dei rappresentanti legali o designati per procura. Questi ultimi devono infatti decidere se rilasciare o meno il consenso tenendo conto del bene della persona interessata.

**Esempio:**

se, per formulare una diagnosi a un bambino in età prescolare, un medico desidera ottenere informazioni presso un asilo, tale raccolta di informazioni dev'essere autorizzata dai genitori.

- c) **Nel caso di bambini e giovani capaci di discernimento**, si pone la questione di CHI debba dare il consenso alla raccolta di informazioni: i loro genitori e/o le persone che li rappresentano o lo stesso bambino/giovane?<sup>17</sup>

In linea di massima, fintanto che si tratti esclusivamente di informazioni strettamente personali (art. 19c CC), il bambino o il giovane capace di discernimento decide autonomamente.

Nel quadro del diritto di educazione e di autorità parentale, è possibile procedere anche con il consenso dei rappresentanti legali (genitori, curatori con appositi diritti di rappresentanza).

Spesso, la raccolta di informazioni in ambito di IP riguarda questioni strettamente personali (p. es. aspetti personali o relativi alla salute) che possono essere legate anche all'educazione. In questo caso, i servizi specializzati devono chiedersi se agiscono sulla base del mandato e del consenso del bambino o del giovane o se debbano coinvolgere i genitori e procedere a una ponderazione degli interessi. Il tutto tenendo a mente **il mandato specifico del servizio e l'importanza della confidenzialità** nonché **la rilevanza**, da una parte, **degli interessi di educazione** e, dall'altra, di quelli di **autodeterminazione**.

- d) Se le informazioni sono raccolte **senza o contro la volontà della persona interessata** o del suo rappresentante, è di norma necessaria una corrispondente **base legale**. A seconda del diritto cantonale, è sufficiente che la raccolta sia necessaria per adempiere un mandato legale, come per esempio nel caso di accertamenti sull'aiuto sociale o sui provvedimenti professionali dell'assicurazione per l'invalidità.
- e) Se, in assenza del consenso e del diritto di rappresentanza, la raccolta di informazioni sia comunque necessaria per l'adempimento del mandato di un servizio, ci si può rifare anche al cosiddetto **consenso presunto**. A tal fine bisogna però poter partire dal presupposto che, se fosse in grado di farlo, la persona darebbe il suo consenso: è quanto avviene per esempio nelle situazioni di emergenza. Infine, in ambito pubblico, la raccolta di informazioni dev'essere sempre coperta da un mandato pubblico.

---

<sup>17</sup> V. al riguardo il capitolo 3.2.2.



#### 4.2.4 Trattamento dei dati e gestione degli atti

Il trattamento di dati deve essere sempre giustificato da uno dei motivi stabiliti dal diritto in materia di protezione dei dati, come per esempio dal **consenso esplicito della persona interessata o da un compito previsto per legge**, che rende necessario tale trattamento, oppure da un **interesse particolare preponderante**, soprattutto nelle situazioni di estrema emergenza (legittima difesa e stato di necessità).

Le informazioni devono essere utilizzate solamente per lo scopo (**finalità**) per il quale sono state raccolte, a meno che non esista un consenso esplicito o una base legale che autorizzi il trattamento successivo dei dati. È quanto afferma il principio di proporzionalità nella protezione dei dati, secondo cui possono essere trattati soltanto i dati personali che sono appropriati e necessari per l'adempimento del mandato legale o derivante da un contratto, e che sono accettabili dalla persona interessata (cfr. p. es. art. 4 cpv. 2 LPD).

Le persone interessate dalla raccolta di dati hanno il diritto di essere informate sull'entità, il contenuto, la conservazione e l'utilizzo di tutti i dati raccolti.

Nelle procedure di diritto pubblico (p. es. diritto scolastico, diritto di protezione dei minori, aiuto sociale o diritto penale), queste persone hanno inoltre il diritto di consultare gli atti pertinenti per le decisioni, nonché il diritto di essere sentite (diritto di collaborazione). Limitazioni a questi diritti sono possibili in caso di interessi pubblici o privati preponderanti, per esempio se la consultazione degli atti mette in pericolo gli interessi preponderanti di protezione del minore.

Dal principio di proporzionalità deriva anche una serie di regole e principi per la **documentazione e la gestione degli atti**, anche se avvengono in maniera elettronica:

- La persona interessata è informata del tipo, dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati e conosce i propri diritti di consultazione e accesso.
- Gli atti devono essere sintetici quanto possibile e dettagliati quanto necessario.
- Gli atti devono avere una struttura chiara, seguire un ordine cronologico ed essere muniti di data.
- I diversi contenuti degli atti (p. es. riflessioni diagnostiche, rapporti e perizie ufficiali, documenti finanziari, appunti personali ecc.) devono essere distinti gli uni dagli altri.
- Il trattamento dei dati deve rispettare il principio di trasparenza.
- I dati personali devono essere muniti di data, essere corretti e modificabili. Ogni persona interessata ha il diritto legale alla rettifica di dati scorretti (cfr. p. es. art. 6 cpv. 5 LPD).
- I dati devono essere protetti da accessi non autorizzati tramite adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi (controllo degli accessi, controllo delle modifiche ecc.).<sup>18</sup>

In caso di condivisione di informazioni degne di protezione, tale scambio con i destinatari, come i giovani, o tra i diversi servizi specializzati, deve effettuarsi esclusivamente tramite mezzi di comunicazione tecnicamente sicuri. Va assolutamente evitato lo scambio di informazioni sensibili (p. es. una perizia) tramite e-mail non protette.

Gravi violazioni della protezione dei dati, come gli accessi non autorizzati da parte di hacker, devono essere notificate al servizio di protezione dei dati del Cantone o della Confederazione.

Dal principio di proporzionalità si desume inoltre che i dati possono e devono essere conservati solamente per il tempo necessario all'adempimento del mandato e dello scopo. È perciò necessaria una gestione dei dati costante. A questo proposito vigono apposite disposizioni cantonali e federali (p. es. la presentazione all'archivio di Stato per i servizi pubblici).

---

<sup>18</sup> Cfr. con tante altre indicazioni: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (2024). Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati (TOM). Disponibile online su: [https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/internet\\_technologie/informationssicherheit.html](https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/internet_technologie/informationssicherheit.html) (consultato il 18.8.2024).

#### 4.2.5 Giustificazione per la trasmissione di informazioni a terzi

Nel contesto dell'IP, i servizi coinvolti devono anche e soprattutto chiedersi a quali condizioni sono autorizzati a trasmettere informazioni in vista della collaborazione con terzi.

È innanzitutto necessario distinguere tra le informazioni personali e quelle generali e non riconducibili a una persona. Lo scambio di informazioni generali, come per esempio su tendenze ed eventi di carattere generico, non è affatto problematico. È sufficiente che la trasmissione delle informazioni sia giustificabile dallo scopo generale del servizio pubblico o privato e che non pregiudichi gli interessi generali dell'istituzione, del servizio o dell'autorità (segreto d'ufficio).

Ma se a essere trasmesse sono informazioni riconducibili a una persona, è necessario rispettare i motivi giustificativi previsti dal diritto in materia di protezione dei dati. In linea di principio, vale l'obbligo del segreto. La trasmissione di informazioni è giustificata soltanto se si è ottenuto l'apposito consenso, se esiste una base legale o in presenza di una costellazione particolare di interessi pubblici o privati preponderanti. Questi tre scenari sono descritti in dettaglio qui di seguito.

##### 4.2.5.1 Consenso quale motivo per giustificare la trasmissione di informazioni

Se la trasmissione di informazioni a terzi è giustificata dal consenso delle persone interessate, va osservato che, proprio come per l'acquisizione di informazioni, vale solamente il **consenso «effettivo»**.

Il consenso è considerato «effettivo» se:

- le persone interessate sono capaci di discernimento; e
- le persone interessate hanno ricevuto informazioni concrete e sanno a quale fine e con quali possibili conseguenze avviene la trasmissione di informazioni. Secondo la giurisprudenza, il consenso alla trasmissione di informazioni deve riferirsi a un terzo o a un servizio definito o perlomeno definibile, e limitarsi a un contenuto chiaro; e
- il consenso è valido al momento attuale (e quindi, p. es., non è stato revocato); e
- il consenso è stato dato volontariamente e cioè, nello specifico, senza una minaccia di ripercussioni in caso contrario.

Inoltre, è sempre la **persona adatta/autorizzata** a dover **fornire il consenso**.

Nel caso di **bambini e giovani capaci di discernimento**, a seconda del mandato del servizio e della motivazione della trasmissione di informazioni, può essere necessario agire sulla base del consenso del bambino o del giovane stesso o coinvolgere i genitori. È opportuno soppesare il diritto all'autodeterminazione del minore capace di discernimento in materia di diritti della personalità (cfr. soprattutto art. 11 cpv. 2 Cost; art. 19c CC) in rapporto ai compiti di protezione ed educazione dei genitori.<sup>19</sup> Quando si può ritenere che i genitori siano in grado di occuparsi dei loro compiti rispettando il bene del figlio, la sfera privata del minore capace di discernimento finisce dove comincia l'obbligo di assistenza dei genitori.

##### Esempio:

Uno psicoterapeuta o un consulente in materia di dipendenze deve tenere segreto il contenuto della consulenza di un giovane di 16 anni e può dividerlo con i genitori soltanto con il consenso del medesimo. Genitori o terzi possono essere informati (v. sotto) soltanto se la necessità di assistenza o educazione prevale sull'autodeterminazione del giovane. È inoltre importante sapere se il giovane riesca a porre rimedio alla situazione da solo o se sia possibile trovare una soluzione adeguata insieme a lui.

---

<sup>19</sup> V. al riguardo il capitolo 3.2.2.

A titolo eccezionale è sufficiente il **consenso tacito o presunto**, in particolare se il diretto interessato è (temporaneamente) incapace di discernimento e bisogna prendere immediatamente una decisione, come in una situazione di emergenza. In questi casi si procede secondo la sua volontà presunta.

Infine, i servizi pubblici devono agire sempre nel quadro del loro mandato legale e rispettare il principio di proporzionalità quando scambiano informazioni personali anche se dispongono del consenso della persona interessata. Dal momento che in questi casi vige il **segreto d'ufficio**, è necessario anche verificare sistematicamente chi è responsabile di decidere di svincolare da tale obbligo i professionisti che vi sono sottoposti.

#### 4.2.5.2 Basi legali quale motivo per giustificare o esigere la trasmissione di informazioni

Se una base legale lo consente esplicitamente o persino lo esige, i dati possono essere trattati e quindi scambiati, a prescindere dal consenso della persona interessata. Esiste un gran numero di basi particolari per l'assistenza amministrativa e per i diritti o gli obblighi di accesso e avviso di terzi. Per capire esattamente come applicarle, è necessario interpretarne in maniera precisa il tenore.

Le basi legali rilevanti in materia di IP sono quelle che consentono o impongono lo scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa o dei diritti e degli obblighi di denuncia e notifica, per esempio nei seguenti ambiti:

- diritti all'informazione dei genitori;
- assistenza amministrativa e informazioni su richiesta di altre autorità, per esempio nei confronti dell'APMA (art. 314e e 448 CC);
- avviso di situazioni di pericolo alle istanze di protezione dei minori e degli adulti (art. 443, 314c e 314d CC);
- facoltà di segnalazione ai servizi di prevenzione delle dipendenze (art. 3c LStup);
- denunce ad autorità penali e alla polizia (art. 301 e 302 del Codice di procedura penale [CPP]);
- obbligo di deporre ai procedimenti civili o penali.

Di seguito presentiamo nel dettaglio alcune regole fondamentali.

##### a) **Diritto all'informazione dei genitori**

I genitori hanno in linea di principio il diritto di essere informati su questioni importanti relative all'educazione e all'assistenza del figlio, in quanto spetta a loro la responsabilità principale di educazione e protezione (art. 302 CC). I genitori sono quindi autorizzati a chiedere a terzi coinvolti nell'accudimento del figlio, come insegnanti, psicologi scolastici, medici od animatori socioculturali, informazioni sul suo stato e sviluppo. Le informazioni devono essere fornite al genitore presso cui il minore vive prevalentemente nonché, nella medesima misura, all'altro genitore.

Il diritto all'informazione non è però illimitato: esso finisce dove comincia il diritto del figlio di poter decidere sempre più autonomamente a seconda del grado di maturità su questioni relative alla personalità o strettamente personali (art. 305 in combinato disposto con l'art. 19c CC). Il diritto all'informazione può inoltre essere limitato da interessi preponderanti legati al bene del figlio.

Nel caso dei minori capaci di discernimento, in assenza di un loro consenso a fornire un'informazione ai genitori, va rispettato il loro diritto all'autodeterminazione nell'ambito dei diritti della personalità (cfr. in particolare art. 11 cpv. 2 Cost., art. 19c CC). Quest'ultimo diritto deve essere però soppesato in rapporto ai compiti di protezione

ed educazione dei genitori<sup>20</sup>: la sfera privata del minore capace di discernimento finisce dove comincia il dovere di educazione e assistenza dei genitori. In tale contesto è inoltre importante sapere se e in che misura i genitori possono assumere i compiti che gli spettano.

Se il minore è in grado di valutare la situazione, ossia è capace di discernimento, in linea di principio la trasmissione di informazioni ai genitori, in particolare in merito a fatti legati alla sua personalità (p. es. stato di salute o sessualità) è subordinata al suo consenso, a meno che un'esigenza di protezione urgente del minore stesso o di terzi non la renda imprescindibile. Ciò vale in particolare per i servizi le cui attività richiedono un particolare rapporto di fiducia con i minori, come nel caso dei consultori per giovani o per problemi di dipendenza, delle strutture di animazione socioculturale per giovani e bambini nonché dei servizi sanitari.

Se il minore capace di discernimento desidera esplicitamente che i genitori non siano informati, i servizi ufficiali o specializzati devono procedere a una ponderazione degli interessi che tenga conto del bene del minore. Ad essere determinanti sono l'orientamento e il mandato del servizio, l'importanza del rapporto di fiducia e dell'autodeterminazione rispetto al dovere di assistenza ed educazione dei genitori. Bisogna inoltre chiedersi quali siano le conseguenze previste della trasmissione delle informazioni rispetto ad altre soluzioni. Talvolta è possibile stabilire insieme al minore come informare i genitori.

Prima di informare i genitori, occorre valutare sempre se, per il bene del minore, non sarebbe appropriato coinvolgere in via eccezionale altre istituzioni, segnatamente l'APMA. Si pensi, per esempio, al caso di sospetti abusi in ambito familiare o quando vi sono elementi per temere una reazione inadeguata dei genitori a una determinata informazione. A seconda del problema e della regione, è possibile rivolgersi a servizi specializzati (consultori, gruppi di protezione dei minori) o forum di collaborazione tematici (tavole rotonde ecc.) per ricevere supporto nella pianificazione dell'intervento. Di norma, per motivi di protezione dei dati, in una prima fase è ancora possibile rinunciare allo scambio di dati riconducibili alla persona.

Anche i genitori senza autorità parentale hanno il diritto di essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio ed essere sentiti prima di decisioni importanti per il suo sviluppo (art. 275 a CC). Bisogna tenere conto di questo principio specialmente per decisioni importanti in materia di educazione o di misure disciplinari in ambito scolastico. Allo stesso modo, i genitori senza autorità parentale possono richiedere, per esempio ai medici o alla scuola, informazioni sullo stato del figlio nella stessa misura dei detentori dell'autorità parentale. Tuttavia, devono farlo in maniera attiva. Anche in questo caso devono essere rispettati i diritti della personalità specifici del minore.

## **b) Obblighi di informazione e assistenza amministrativa**

Gli obblighi di informazione e collaborazione possono obbligare o autorizzare un servizio specializzato a trasmettere informazioni a un servizio ufficiale, eventualmente anche senza il consenso della persona interessata. Ad essere determinante è il tenore della disposizione di legge sulla quale si basa l'obbligo di informazione o collaborazione. Essa dev'essere indicata dalla persona che presenta la richiesta di informazioni ed esaminata in dettaglio dal servizio cui è rivolta tale richiesta, al fine di evitare violazioni della protezione dei dati, del segreto professionale o d'ufficio e dei diritti della personalità.

Nella prassi è importante, per esempio, l'obbligo di collaborazione con l'APMA. In questo contesto gli obblighi di collaborazione, informazione e assistenza amministrativa permettono all'APMA di adottare e/o verificare le adeguate misure di diritto civile per la protezione dei minori. A questo fine, l'articolo 314e CC prevede quanto segue:

---

<sup>20</sup> V. al riguardo il capitolo 3.2.

- Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'APMA è autorizzata a prendere le disposizioni necessarie e può, se necessario, ordinare l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.
- Le autorità amministrative (p. es. le strutture di animazione socioculturale per bambini e giovani) e quelle giudiziarie consegnano gli atti necessari all'APMA o ai servizi di accertamento, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
- Le persone vincolate direttamente dal segreto professionale (p. es. gli specialisti medici) sono autorizzate a collaborare senza essere previamente svincolate dal segreto professionale. Queste persone sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'APMA, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha svincolate dal segreto professionale. Ciò non vale per gli avvocati.

I servizi di aiuto sociale sono inoltre responsabili di comunicare e fornire informazioni alle autorità di migrazione (art. 97 cpv. 3 lett. d della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI], e art. 82b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA]).

A prescindere da tali obblighi di informazione specifici, **l'assistenza amministrativa** permette, a determinate condizioni materiali definite nel dettaglio dalle leggi sulla protezione dei dati, uno scambio di informazioni tra servizi che svolgono compiti pubblici. Al contrario, l'assistenza amministrativa NON può giustificare uno scambio di informazioni con un servizio privato. Solitamente lo scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa (quindi senza il consenso della persona interessata) è giustificato dall'esistenza di una domanda concreta da parte di un altro servizio pubblico. Inoltre, conformemente al principio di proporzionalità, lo scambio di informazioni deve essere necessario per l'adempimento del compito del servizio richiedente (per quest'ultimo deve, per esempio, essere impossibile procurarsi le informazioni in un altro modo). Bisogna inoltre verificare se la trasmissione delle informazioni mette in discussione lo scopo originario del loro ottenimento. A questo fine devono essere valutate anche le conseguenze sull'adempimento del compito. Se queste condizioni sono soddisfatte, è possibile fornire le informazioni anche senza svincolare il servizio dal segreto d'ufficio. Infine, anche in un servizio ufficiale (scuola, strutture di animazione socioculturale per bambini e giovani ecc.), è sempre necessario appurare chi è responsabile della decisione.

#### c) Diritti e obblighi di denuncia e avviso

Le disposizioni legali che giustificano una trasmissione di informazioni possono consistere in **diritti o obblighi di denuncia e/o avviso**. Nel caso del diritto di avviso, il servizio dispone di un margine di manovra per decidere se e in che misura trasmettere un'informazione. La decisione deve essere presa in funzione del proprio mandato.

Nel caso di privati soggetti al segreto professionale (art. 321 CP, come gli psicologi e i medici) e di persone sottoposte al segreto d'ufficio (art. 320 CP), occorre verificare se sia necessario svincolarli da tale segreto.

#### d) Il diritto e l'obbligo di avvisare l'APMA<sup>21</sup>

Secondo l'articolo 314d CC, per i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori vige **l'obbligo di avvisare l'APMA**. Lo stesso vale per le persone che apprendono di un possibile caso di minaccia al bene del minore nello svolgimento di un'attività ufficiale.

---

<sup>21</sup> Cfr. per maggiori informazioni COPMA (Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti), Merkblatt Melderechte und Meldepflichten an die KESB (2019). Disponibile online su: <https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten> (consultato il 18.3.2025).

Perché questo obbligo sia valido, è però necessario valutare le condizioni concrete e tenere in considerazione le eccezioni previste. Nello specifico:

- Per l'obbligo di avviso è necessario che non ci siano soltanto vaghe supposizioni, quanto **piuttosto indizi concreti** che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un bambino o un giovane è minacciata.
- Un'eccezione all'obbligo di avviso è prevista quando **i professionisti possono porre rimedio a una situazione di minaccia nell'ambito della loro attività**. Questo succede quando le consulenze o gli interventi permettono ai minori o alle persone loro vicine di gestire personalmente la situazione.
- Rappresentano un'eccezione i **collaboratori dei servizi di aiuto alle vittime**, per i quali una norma speciale prevede, a tutela del rapporto di fiducia, un diritto e non un obbligo di avviso (art. 11 cpv. 3 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati [LAV]).
- Un'ulteriore eccezione, ossia un diritto al posto di un obbligo di avviso, riguarda i **professionisti vincolati dal segreto professionale secondo il diritto penale** (cfr. art. 314c CC e art. 321 CP), come per esempio ecclesiastici, medici o psicologi. Gli ausiliari di questi professionisti soggetti al segreto professionale, come gli assistenti spirituali di una parrocchia o i collaboratori dei servizi sociali di un ospedale, non sottostanno ad alcun obbligo o diritto di avviso. Tuttavia, in caso di minaccia, devono coinvolgere i professionisti soggetti al segreto professionale. In caso di emergenza, lo stato di necessità particolare può giustificare l'avviso.

Se vige il **diritto di avviso**, quest'ultimo dev'essere esercitato dai professionisti e dai loro servizi sulla base di una *ponderazione degli interessi*, che consiste nel soppesare i vantaggi di un avviso (in particolare il bene del minore/dell'adulto) in rapporto ai suoi eventuali svantaggi (confidenzialità e autodeterminazione). Ai sensi del principio di proporzionalità, sono determinanti anche gli elementi seguenti: previsioni su tipo, gravità e imminenza della minaccia, il mandato del servizio, lo scopo originario della raccolta di informazioni, le possibilità di intervento alternative, le risorse della persona interessata nonché l'effetto previsto dell'avviso.

#### e) **Facoltà di segnalazione alle istituzioni di cura o di aiuto sociale cantonali secondo l'articolo 3c LStup**

L'articolo 3c LStup definisce una facoltà di segnalazione concreta per i servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia, che possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, comprese anche le relative conseguenze psicologiche o di altro tipo.

La facoltà di segnalazione di cui all'articolo 3c LStup si limita esclusivamente alle turbe legate al consumo di stupefacenti.

La facoltà legale di segnalazione, che può essere esercitata anche senza il consenso della persona interessata, si applica esplicitamente – ma non unicamente – ai bambini e giovani interessati.

La facoltà di segnalazione può essere esercitata alle seguenti condizioni:

- si tratta di informazioni che i servizi che effettuano la segnalazione hanno riscontrato nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
- sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
- i servizi ritengono che sia opportuna una misura assistenziale.

I servizi ai quali può essere inviata la segnalazione sono designati dai Cantoni.<sup>22</sup> Il personale di tali servizi è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo il Codice penale. Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è soggetto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 CP.

Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che non vi si oppongano gravi motivi.

La LStup non definisce come i servizi a cui pervengono le segnalazioni debbano impiegare le informazioni. Tale indicazione viene fornita dal mandato generale del servizio. In linea generale, l'obiettivo è quello di fornire assistenza o consulenza alla persona interessata. Se devono essere adottate misure senza o contro la sua volontà, andrebbero stabilite altre procedure (p. es. misure previste dal diritto penale, dal diritto sulla protezione dei minori o dal diritto scolastico).

#### f) Il diritto o l'obbligo di sporgere denuncia penale

L'articolo 301 CPP prevede **per i privati il diritto di denunciare un reato** quando ne vengono a conoscenza.

Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, **le autorità penali come la polizia, il pubblico ministero o la magistratura dei minorenni** sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale (art. 302 CPP). È questo, per esempio, il caso degli specialisti che collaborano ai procedimenti penali presso la magistratura dei minorenni o alla gestione delle minacce o in ambiti simili presso la polizia. Lo stesso vale per gli specialisti delle autorità penali che ricevono informazioni sulla collaborazione nel quadro dell'IP.

Secondo l'articolo 302 capoversi 2 e 3 CPP, la Confederazione e i Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia alle autorità penali dei **membri di altri servizi ufficiali**. Tale obbligo non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre nell'ambito di un procedimento penale. Per esempio, nel caso di turbe legate alla dipendenza, i servizi ufficiali e privati non hanno alcun obbligo di denuncia se le persone in questione violano l'articolo 19a LStup (consumo di stupefacenti). Allo stesso modo, in virtù di norme speciali di diritto federale, per garantire l'accessibilità all'offerta e l'instaurarsi di una relazione di fiducia, i centri di salute sessuale (consulenza sulla gravidanza) e di aiuto alle vittime non hanno alcun obbligo di denuncia.

Tuttavia, alcuni Cantoni prevedono inoltre obblighi di denuncia in caso di gravi crimini o delitti o di reati contro bambini e giovani, spesso garantendo un certo margine di manovra per procedure alternative o ponderazioni degli interessi.<sup>23</sup>

In conclusione, per valutare se **i servizi specializzati (ufficiali) di IP dispongono di un margine di manovra per decidere se sporgere denuncia penale quando vengono a conoscenza di un reato, è necessario ogni volta determinare e analizzare le basi giuridiche specifiche del servizio in questione.**

---

<sup>22</sup> Una panoramica dei servizi cantonali aggiornata al 2022 è disponibile su Infodrog (2023). Annonces en cas de mise en danger en lien avec la consommation de substances psychoactives chez les enfants et les adolescent·e·s. Analyse et recommandations, p. 56 segg. Disponibile online su: <https://www.infodrog.ch/it/attivita/facolta-di-segnalazione.html#documenti-e-link> (consultato il 18.3.2025).

<sup>23</sup> Cfr. p. es. § 34 della legge di introduzione al diritto federale di procedura penale del Cantone di Argovia (Einführungsgesetzes zur Eidg. Strafprozessordnung, SAR 251.200).

#### g) **Obbligo di deporre nei procedimenti civili e penali**

In linea di principio, nel quadro di procedimenti civili o penali, ogni persona è tenuta a deporre e/o fornire informazioni. Tuttavia, il Codice di procedura civile (art. 165 e 166 CPC) e il CPP (cfr. art. 168, 170 e 171) garantiscono a determinate persone dei **diritti a non deporre**, soprattutto nel caso di rapporti di parentela stretti o di un rapporto di fiducia particolare con una parte in causa (procedimento civile) e/o con la persona incolpata o accusata (procedimento penale).

Per esempio, le persone incaricate di una curatela o di una tutela (per minori), hanno diritti assoluti di non deporre e di non fornire informazioni.

Inoltre, chi sottostà al segreto d'ufficio o professionale non è tenuto a deporre se vi sono interessi preponderanti al mantenimento del segreto nel singolo caso. Gli specialisti coinvolti devono rilasciare una deposizione solamente se vengono svincolati dal segreto d'ufficio o professionale. È questo il caso dei servizi pubblici come i servizi di animazione socioculturale per bambini e giovani, degli specialisti medici (segreto professionale), dei servizi specializzati cui vengono effettuate segnalazioni in caso di turbe legate alla dipendenza (art. 3c cpv. 3 LStup) come pure dei centri di salute sessuale (consulenza in caso di gravidanza) e dei servizi di aiuto alle vittime.

Dopo aver ponderato gli interessi all'accertamento della verità e al mantenimento del segreto, l'autorità competente prende una decisione sullo svincolo dall'obbligo del segreto e sulla forma in cui deve avvenire la deposizione (rapporto ufficiale, interrogatorio orale ecc.). È possibile anche che la persona tenuta a deporre sia autorizzata a rispondere alle domande secondo il suo libero apprezzamento. Se l'autorità superiore svincola completamente dall'obbligo del segreto, permane tuttavia l'obbligo di rilasciare deposizioni veritiere e complete. Lo stesso vale per la messa a disposizione di atti per i procedimenti penali e civili.

#### 4.2.5.3 **Interessi preponderanti quale motivo per giustificare la trasmissione di informazioni**

In casi specifici, la trasmissione di informazioni può essere giustificata da interessi preponderanti privati o pubblici, in particolare in casi di stato di necessità e legittima difesa. In questo contesto è necessario prestare particolare attenzione alla ponderazione degli interessi in gioco e al principio di proporzionalità.

Per giustificare una trasmissione di dati personali senza una base legale o il consenso devono sussistere interessi considerevoli.

In tal senso, le fattispecie principali sono quelle di **legittima difesa e stato di necessità**: per esempio, quando una persona è esposta a una minaccia seria e imminente e una trasmissione di informazioni è ritenuta adeguata e necessaria per scongiurare tale minaccia.

Non va inoltre dimenticato l'impiego di **informazioni per gli strumenti di controllo della qualità** come la verifica dei casi trattati, la supervisione, l'intervisione o la consulenza professionale. Laddove possibile, è necessario anonimizzare gli atti. In questo caso, però, è più precisamente il mandato legale o contrattuale che giustifica, se necessario, lo scambio di informazioni per suddette misure di garanzia dell'attività.



## TAPPE PREVISTE PER IL CHIARIMENTO DI QUESTIONI SU UNA DENUNCIA O UNA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI A TERZI

1. **Motivi giustificativi per la trasmissione di informazioni.** Appurare se esiste un consenso valido da parte della persona interessata o se sussistono diritti/obblighi di avviso, denuncia, informazione nonché obblighi di deporre, basi relative all'assistenza amministrativa e giuridica o una costellazione particolare di interessi preponderanti.
2. **Basi giuridiche per le richieste di informazioni e di assistenza amministrativa.** In linea generale, per le richieste di informazioni da parte di terzi, è possibile, in virtù dell'obbligo del segreto, chiedere al servizio interessato su quale base giuridica poggia la sua richiesta. Ciò vale anche per le richieste telefoniche, per le quali, in caso di dubbio, può essere richiesta una domanda scritta (fatta eccezione per le emergenze).
3. a) **Se esiste un obbligo di trasmissione delle informazioni**, è necessario valutare l'entità di tale obbligo e la modalità di trasmissione delle informazioni nonché individuare il responsabile interno della decisione, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.  
b) **Se c'è margine di manovra per la decisione sulla trasmissione di informazioni**, occorre sfruttare questo libero apprezzamento (diritto di avviso) per chiarire specificatamente per ogni servizio chi può prendere tale decisione (specialista, responsabili, altri comitati p. es. in caso di svincolo dal segreto professionale o d'ufficio). Dev'essere inoltre appurato se e in quale misura le informazioni possano essere trasmesse. Il servizio competente deve prendere la decisione secondo lo scopo del proprio mandato e secondo i criteri rilevanti per il caso concreto. Tra i criteri rientrano per esempio la necessità di protezione, gli effetti previsti dell'avviso, le possibili conseguenze di un mancato avviso e le eventuali procedure alternative.
4. Se permangono **dubbi o punti non chiari** è possibile chiedere delucidazioni al riguardo: nel caso di rapporti di diritto privato, all'Incaricato federale della protezione dei dati, nel caso di quelli di diritto pubblico presso gli incaricati cantonali e comunali della protezione dei dati o altri specialisti.

### 4.3 ESEMPI CONCRETI SULLA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

#### **Esempio 1: consulenza su base volontaria**

Un collaboratore di un servizio di consulenza giovanile può ottenere informazioni da un centro di salute sessuale che assiste i giovani in materia di affettività e sessualità (e quindi in un ambito strettamente personale) soltanto con il consenso esplicito del giovane. Inoltre il servizio non dovrebbe fornire alcuna informazione, in linea di principio neanche a genitori che chiedono se il figlio si è avvalso di una consulenza e quale è stato il contenuto.

#### **Esempio 2: raccolta di informazioni a titolo preventivo**

In ambito di IP, la raccolta di dati a titolo preventivo (p. es.: relativi a tutti bambini e giovani che presentano un comportamento insolito) non è consentita. Una simile attività non ha infatti una giustificazione. In primo luogo, manca il consenso di tutte le persone coinvolte (genitori, eventualmente anche gli stessi bambini e giovani). In secondo luogo, in Svizzera non esiste una base legale per una procedura generale di questo tipo, né è necessaria per l'adempimento di un compito legale (p. es. in ambito scolastico). Infine, non vi è alcun interesse particolare preponderante, come per esempio in una situazione di emergenza, e non è rispettato il principio di proporzionalità. Se una raccolta a titolo preventivo viene comunque effettuata, a seconda dei casi essa costituisce una violazione punibile degli obblighi di servizio e della legislazione in materia di protezione dei dati.

#### **Esempio 3: accertamenti nell'ambito della protezione dei minori**

L'APMA può effettuare accertamenti (o incaricare appositi servizi) per valutare la necessità e la tipologia di eventuali misure di protezione del minore come le curatele ecc. (art. 307 segg. e 314 segg. CC). Questi **accertamenti volti a decidere tali misure** si basano su una base legale (art. 314 CC in combinato disposto con l'art. 446 CC).

In linea di principio, i servizi interpellati sono obbligati a trasmettere le informazioni se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Chi sottostà al segreto professionale (art. 320 CP), come medici e psicologi, è autorizzato a collaborare senza farsi previamente svincolare da tale segreto. Per contro, chi viene svincolato dal segreto professionale, in particolare dalla persona interessata o dal servizio di vigilanza, è però tenuto a collaborare (art. 314e CC).

Gli accertamenti non dipendono quindi dal consenso delle persone interessate, ma devono comunque rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi allo stretto necessario. Per esempio, sarebbe sproporzionato se il servizio incaricato degli accertamenti ottenesse indiscriminatamente informazioni generali da vicini o da altre possibili fonti sulla condotta di vita di una famiglia. Le possibili conseguenze di un'eventuale stigmatizzazione ingiustificata hanno un peso maggiore rispetto allo scopo di ottenere informazioni, soprattutto quando le informazioni richieste (p. es. ai vicini) non sono rilevanti per accertare una minaccia per il bene del minore.

#### **Esempio 4: Informazioni ai genitori da parte degli animatori socioculturali di bambini e giovani:**

si pensi, per esempio, ai casi in cui un animatore socioculturale viene a conoscenza di violenze o abusi oppure li sospetta, oppure alle situazioni di abbandono o a quelle in cui un eccessivo consumo di droghe leggere o pesanti impone un intervento a livello educativo. Ove possibile, il giovane dovrebbe essere incoraggiato ad agire direttamente (p. es. rivolgendosi a un servizio specializzato per una consulenza approfondita). Se ciò non basta o risulta impossibile, bisognerebbe prima di tutto ottenere il consenso del minore.

#### **Esempio 5: protezione dei dati a scuola**

In materia di protezione dei dati, la scuola pubblica deve rispettare le norme pertinenti del diritto cantonale (i collaboratori anche quelle di diritto del personale), del diritto scolastico e del segreto d'ufficio.

Le norme di diritto scolastico mirano a proteggere la legittima sfera privata di alunni e genitori. Tuttavia, per il raggiungimento degli obiettivi scolastici, anche il senso e lo scopo della scuola in virtù del diritto pubblico rende necessaria la confidenzialità tra genitori, bambini e giovani (capaci di discernimento), insegnanti e altri servizi. Gli obiettivi formativi della scuola devono poter essere raggiunti da un gran numero di allievi, ciò che implica il rispetto degli

interessi anche degli altri allievi e dei loro genitori. Occorre inoltre tener conto di altri interessi, come i diritti della personalità di insegnanti e terzi. Per decidere chi informa chi, è necessario, in virtù delle basi legali, procedere a un'attenta ponderazione degli interessi tra discrezione e trasparenza, senza perdere di vista gli obiettivi e gli interessi delle persone interessate.

Dall'obbligo del segreto deriva l'obbligo generale per gli specialisti di tacere informazioni personali. I dati personali possono essere raccolti e trattati o trasmessi solamente se previsto da una base legale e/o se ciò rientra tra i loro compiti imperativi. La trasmissione dei dati richiede, in assenza di un chiaro diritto od obbligo di avviso, il consenso delle persone interessate o l'esistenza di una situazione particolare come un'emergenza.

Ciò significa che:

- Una raccolta di informazioni sulle preferenze culinarie o sullo status migratorio dei genitori non rientra nell'ambito dei compiti della scuola, non è necessaria per il suo funzionamento e non poggia su alcuna base legale. Tale raccolta non è quindi permessa.
- Se i genitori parlano a un assistente sociale scolastico dei loro problemi coniugali attuali per spiegare il comportamento aggressivo del figlio, questa informazione deve essere acquisita. Tuttavia, la sua trasmissione al figlio, agli insegnanti o addirittura a terzi dipende in linea di principio dal consenso dei genitori, dev'essere necessaria per l'adempimento dei compiti della scuola o richiede una base legale (cfr. avviso dell'APMA, di cui sotto). Le informazioni non possono dunque essere trasmesse ad altri servizi, per esempio nell'ambito dell'IP.
- In caso di un episodio di mobbing in classe che vede coinvolte più persone, l'insegnante deve valutare bene se e in che misura, per garantire la riuscita scolastica degli allievi, sia necessario informare gli assistenti sociali interni ed eventualmente la direzione scolastica. Ciò dipende anche dal regolamento scolastico interno. Quando la situazione diventa così grave da mettere a rischio la riuscita scolastica di diversi allievi, devono essere coinvolti anche i loro genitori. Al contrario, a prescindere dal caso specifico, non c'è alcuna base legale che autorizzi a trasmettere informazioni sulla questione a terzi, in particolare se vengono fatti i nomi degli allievi.



## 5. BASI LEGALI SPECIFICHE PER LE MISURE DI PROTEZIONE DI BAMBINI E GIOVANI

### 5.1 FONDAMENTI

Le attività di IP con bambini e giovani possono entrare in gioco quando il loro bene è minacciato o potrebbe esserlo in futuro o quando loro stessi costituiscono una minaccia per persone terze. Spesso queste due situazioni sono in stretto rapporto tra loro.

Il bene del minore è minacciato se i suoi bisogni primari e i suoi diritti fondamentali non sono soddisfatti o sono addirittura violati o se il minore non può svilupparsi in base alle sue possibilità. Questo è il caso anche quando il suo benessere fisico, mentale o sociale è compromesso. Non è necessario che una tale eventualità si sia già presentata. È irrilevante da cosa sia minacciato il bene del minore: per esempio, può trattarsi di un conflitto tra i genitori.<sup>24</sup>

Le potenziali minacce al bene di un minore possono essere legate a problemi di salute, a difficoltà psichiche o a violenza fisica, psicologica e/o sessuale subita o perpetrata. Ma possono presentarsi anche a causa di dipendenze, comportamenti insoliti, problemi nella formazione o nell'integrazione professionale ecc.

L'ordinamento giuridico offre un complesso sistema di regole per giovani esposti a minacce e per quelli che le perpetuano.

In caso di minaccia sono contattati in primo luogo i genitori, i minori stessi se capaci di discernimento nonché gli operatori delle numerose offerte su base volontaria di scuole e servizi di aiuto alla gioventù. Il relativo quadro giuridico è stato già descritto in precedenza.

Inoltre, viene posto l'accento su misure di protezione dei minori nell'ambito del diritto civile o, nel caso di reati, nell'ambito del diritto penale minorile, tenendo soprattutto presente che molti attori devono rispettare i relativi diritti e/o obblighi di avviso.<sup>25</sup>

Vista la loro importanza per chi si occupa abitualmente di IP, questi due sistemi di intervento sono descritti brevemente qui di seguito.

### 5.2 MISURE DI DIRITTO CIVILE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI <sup>26</sup>

Come illustrato nel capitolo 3, l'educazione di un bambino o di un giovane incombe in primo luogo ai detentori dell'autorità parentale. Le disposizioni pertinenti (art. 301–306 CC) descrivono chiaramente i compiti dei genitori.

Se, tuttavia, il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, spetta all'APMA adottare misure opportune (art. 307 CC).

Queste misure riguardano sempre l'autorità parentale: l'obiettivo è quello di scongiurare o ridurre al minimo la minaccia, sostenendo i genitori nel loro compito e/o intervenendo di diritto o di fatto sull'autorità parentale a prescindere dalla volontà del detentore.

---

<sup>24</sup> Hegnauer Cyril (1999). Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts. 5. Auflage, Stämpfli Verlag Bern. Hegnauer. P. 206

<sup>25</sup> V. al riguardo il capitolo 4.2.5.2.

<sup>26</sup> I paragrafi 5.2 e 5.3 corrispondono in gran parte alla versione aggiornata del capitolo redatto da Daniel Rosch nella precedente edizione dell'opuscolo.

Affinché le autorità possano intervenire sull'autorità parentale, la minaccia deve essere evidente e considerevole. Situazioni difficili e dolorose, come il decesso di un familiare o una grave malattia, non costituiscono da sole una tale minaccia.

Per stabilire quali situazioni costituiscono una minaccia per il bene del minore, bisogna basarsi anche su valori sociali che si sono evoluti nel tempo e che continuano a cambiare. Un esempio può essere quello del diverso giudizio riservato alle punizioni corporali a scopi educativi: oggi questa pratica è malvista, ma non deve necessariamente sfociare in una misura di protezione del minore. A seconda delle circostanze, basta rivolgersi a consultori privati.

Le disposizioni di diritto civile in materia di protezione dei minori trovano applicazione a prescindere dalla colpa. L'APMA deve esaminare ogni situazione individualmente e, sulla base di una sua analisi, eliminare le cause della minaccia per il bene del minore indipendentemente da chi ne sia responsabile o colpevole.

L'intervento dell'autorità non deve sollevare i genitori dalle competenze (rimanenti) ma piuttosto affiancarli (**complementarità**). L'obiettivo è quello di sostenere al meglio i genitori nell'adempimento dei loro compiti e/o di restituire loro al più presto le competenze e i compiti di cui erano stati privati.

Inoltre, le misure di protezione dei minori devono essere **proporzionate**, ossia adeguate e necessarie e deve esserci un rapporto equilibrato tra lo scopo perseguito e i mezzi impiegati. Ciò significa inoltre che la minaccia può essere ridotta con gli strumenti previsti dal diritto civile. Prima di far intervenire l'APMA, bisogna adottare misure su base volontaria (consultori, servizi di sostegno), misure offerte dal settore pubblico che non tangono l'autorità parentale (p. es. scuola a tempo pieno) e misure che rientrano nelle competenze dei genitori (p. es. collocamento di un bambino deciso dai genitori). Le misure di protezione dei minori sono dunque **sussidiarie**.

Il diritto civile in materia di protezione dei minori contempla le seguenti misure per ridurre od ovviare a una situazione di minaccia:

- **Misure opportune ai sensi dell'articolo 307 CC, come ammonimenti, istruzioni o una vigilanza sull'educazione.**

**Ammonire** i genitori, il figlio o i genitori affilianti e invitarli a intraprendere una determinata azione o ad astenersi è la misura più lieve. Diversamente dall'**istruzione** corrispondente, l'ammonimento non è vincolante.

Per esempio, ai genitori che non riescono a gestire i figli piccoli nella loro quotidianità può essere consigliato di partecipare regolarmente a colloqui presso dei consultori, oppure, in caso di conflitti, di ricorrere a una mediazione (cfr. anche l'art. 314 cpv. 2 CC) o di far visitare il figlio da un servizio psicologico ambulatoriale. Le istruzioni possono contenere anche regole relative alla scuola, alla formazione, al lavoro, all'impiego del tempo libero, all'accoglimento a giornata, all'osservazione ambulatoriale o in un istituto, al sostegno o alla cura del bambino ecc.

Se è istituita una **vigilanza sull'educazione** ai sensi dell'articolo 307 capoverso 3 CC, il collaboratore o il servizio incaricato ha diritto di esaminare gli atti e accedere alle informazioni, e svolge una funzione di osservatore per conto dell'APMA, alla quale fa anche rapporto. Per controllare che un'istruzione venga effettivamente rispettata, è possibile rivolgersi a un servizio di consulenza pedagogica. Oggi la vigilanza sull'educazione è una misura applicata raramente. Le si preferisce la curatela poiché può essere attuata con maggiore flessibilità, è meno dipendente dalle autorità e, di riflesso, viene accettata meglio dai genitori.

- **Curatela ai sensi dell'articolo 308 CC**

La curatela ai sensi dell'articolo 308 CC è la misura di protezione dei minori più frequente. Si contraddistingue per il fatto che può essere applicata su misura a diverse fattispecie. Quando viene disposta una curatela, viene nominato un curatore incaricato di adempiere il mandato e quindi assumere determinati compiti che possono essere combinati tra loro a seconda del caso:

- **Consigli e aiuti ai genitori** (art. 308 cpv. 1 CC)

Oltre a permettere l'esercizio del diritto di esaminare gli atti e di accedere alle informazioni, l'obiettivo principale di questa misura è quello di offrire ai genitori consigli e aiuti nell'educazione. Curatore e genitori esercitano congiuntamente un influsso sul figlio. Ciò può essere opportuno, per esempio, quando i genitori non riescono a porre dei limiti al figlio e, di conseguenza, quest'ultimo manifesta una scarsa

tolleranza alla frustrazione nei confronti dei coetanei. In questo caso, il curatore ha il compito di rivedere con i genitori il loro stile educativo e di agire direttamente sul comportamento del minore.

- **Attribuzione di poteri o compiti speciali** (art. 308 cpv. 2 CC)

Con questa misura, al curatore sono affidati alcuni compiti specifici relativi all'autorità parentale, che viene così condivisa con i genitori. La legge cita, per esempio, l'accertamento della paternità, la salvaguardia del diritto al mantenimento o diritti di altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. Ai sensi dell'articolo 308 capoverso 2 i detentori dell'autorità parentale mantengono interamente le loro prerogative nonostante la curatela, mentre al curatore vengono garantite le competenze di occuparsi di determinati compiti. L'autorità parentale non viene limitata de jure ma de facto poiché il detentore deve riprendere le azioni del curatore come se ne fosse lui stesso l'autore (p. es. la conclusione di un contratto di mantenimento). Questa forma di curatela presuppone un certo spirito di collaborazione da parte del detentore dell'autorità parentale.

- **Attribuzione di poteri e compiti speciali con limitazione dell'autorità parentale** (art. 308 cpv. 3 CC)

Se si presume che i detentori dell'autorità parentale contrastino o compromettano le azioni del curatore, è possibile trasferire i compiti a quest'ultimo limitando l'autorità parentale dei detentori, che perdono così la competenza di agire nell'ambito corrispondente. Per esempio, è possibile limitare l'autorità parentale in ambito sanitario se si suppone che il detentore possa revocare il consenso dato dal curatore a cure mediche necessarie a un minore incapace di discernimento. Ne consegue che solo il curatore ha il diritto di decidere le cure mediche per il minore (competenza esclusiva).

- Per **privazione del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell'articolo 310 CC** si intende che l'APMA priva i genitori del diritto di decidere del luogo di dimora del figlio. Tale misura è collegata con il collocamento del minore in una famiglia affiliante o in una struttura stazionaria.

Questa misura importante è ammessa solo se misure per la protezione del figlio meno severe si rivelano insufficienti.

In questi casi il diritto di determinare il luogo di dimora passa all'APMA, che deve inoltre stabilire dove collocare il minore. Di solito, viene designato un curatore con il compito di preparare e accompagnare l'adeguato collocamento. Devono essere definiti anche il diritto di visita e gli aspetti finanziari.

Una simile misura si impone per esempio quando un quindicenne viene picchiato regolarmente dai genitori, e questi ultimi gli vietano di avere contatti con i coetanei, gli impediscono di seguire una formazione e si oppongono fortemente a qualsiasi forma di collaborazione con dei professionisti per far cambiare la situazione.

Una variante di questa misura prevede, nello stesso contesto, di vietare ai genitori di riprendersi il figlio che vive volontariamente presso genitori affilianti (art. 310 cpv. 3 CC) qualora il suo sviluppo potesse esserne seriamente pregiudicato.

Se è necessario che il figlio sia ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano norme procedurali speciali analoghe a quelle relative al ricovero a scopo di assistenza (art. 314b CC).

- La **privazione dell'autorità parentale** ai sensi dell'articolo 311 segg. CC è la misura di diritto civile più severa in materia di protezione dei minori e, come tale, soggiace a condizioni rigide. La privazione dell'autorità parentale non scioglie il rapporto di filiazione, che rimane alla stessa stregua dell'obbligo di mantenimento, del diritto alle relazioni personali e di altre conseguenze da esso derivanti (p. es. diritto successorio). In pratica trova raramente applicazione dato che di norma la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora permette di rispondere in modo soddisfacente alla minaccia che grava sul bene del minore. In questi casi il figlio riceve un tutore, proprio come nei casi in cui nessuno può assumersi l'autorità parentale, per esempio in caso di decesso di entrambi i genitori.

Altre misure possono riguardare la protezione della sostanza del figlio (art. 324 e 325 CC).

### 5.3 STRUMENTI DI DIRITTO PENALE ET TUTELA DELLE VITTIME

- a) Se la protezione dei minori contemplata dal diritto civile serve a rispondere alle minacce che gravano sul bene del minore, il diritto penale mira invece ad applicare il diritto dello Stato di punire determinati comportamenti illeciti. Nel caso di giovani e bambini, per determinare tipo ed entità della sanzione, rivestono un ruolo di primo piano gli aspetti dell'educazione e del reinserimento nella società (art. 2 della legge federale sul diritto penale minorile [DPMIn]).

#### **Il diritto penale mira a fornire una certa protezione statale ai minori in pericolo punendo gli autori di reati.**

Il diritto penale prevede disposizioni atte a tutelare i minori alla luce della loro particolare vulnerabilità. Queste disposizioni riguardano tra l'altro la protezione dell'integrità fisica e psichica, per esempio in caso di omicidio (art. 111 segg. CP) o lesioni personali (art. 122 segg. CP), la protezione della libertà di decisione, in particolare in caso di minaccia (art. 180 CP) o coazione (art. 181 CP), la protezione contro la negligenza o minaccia, in caso di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), abbandono (art. 127 CP), protezione dalle rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) o somministrazione a bambini o giovani di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) o stupefacenti (art. 19 LStup). Sono vietati anche il confronto prematuro con la sessualità (art. 187 CP) o la pornografia (art. 197 CP) e le diverse forme di abusi sessuali (art. 188 segg. CP). Il diritto penale vieta inoltre la trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) o, in generale, del dovere di assistenza ed educazione (art. 219 CP).

Se gli **autori di tali reati sono minorenni**, non si applica il diritto penale previsto per gli adulti bensì le disposizioni speciali in materia di istruzione penale e di sanzioni contemplate dal diritto penale minorile, peraltro oggetto di un atto normativo separato. Nel caso di minori, si risponde principalmente con le cosiddette misure educative.

Inoltre, a differenza del diritto penale per gli adulti, quello minorile è improntato alla protezione e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue condizioni di vita e della sua situazione familiare nonché della sua personalità in divenire (art. 2 DPMIn). L'obiettivo prioritario è il bene del minore, promuovendone proficuamente lo sviluppo. In sostanza, il diritto penale minorile è un diritto penale con un obiettivo educativo.

Di conseguenza, se un quattordicenne che ruba qualcosa commette un reato allo stesso modo di un adulto (139 CP), non sarà punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, ma sarà condannato a una sanzione prevista dal diritto penale minorile (p. es. misura ambulatoriale e prestazione personale).

Il diritto penale minorile prevede pene che possono essere comminate solamente in caso di colpa e che hanno principalmente carattere sanzionatorio e misure che hanno un forte scopo educativo.

Tra le **pene** rientrano, per esempio, l'**ammonizione**, la **prestazione personale**, la **multa** o, a partire dai 15 anni, la **privazione della libertà** (fino a un anno; nel caso di reati gravi, a partire dai 16 anni: 4 anni).

Tra le **misure** rientrano provvedimenti in parte analoghi a quelli di protezione dei minori secondo il diritto civile come la **vigilanza**, che può essere accompagnata da istruzioni rivolte ai genitori. C'è inoltre il **sostegno esterno**, simile alla curatela e che può comportare limitazioni dell'autorità parentale. Ci sono infine il **trattamento ambulatoriale**, l'**interdizione di esercitare un'attività** e il **divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate** e, come misura più severa, il **collocamento in un istituto**, che in alcuni casi qualificati può avvenire in una struttura chiusa.

Tali misure protettive vengono disposte nei casi in cui dall'inchiesta risulta che il minore necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole (art. 10 cpv. 1 DPMIn). Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli commina una pena a complemento della misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica (art. 11 cpv. 1 DPMIn).

Nonostante le differenze a livello di condizioni richieste, le misure del diritto penale minorile e quelle del diritto civile per la protezione dei minori sono simili in termini di approccio (p. es. il sostegno esterno del diritto penale



minorile corrisponde alla curatela del diritto civile). Le due autorità sono obbligate a collaborare ai sensi dell'articolo 20 DPMIn.

- b) Il CPP concede ai minorenni **vittime di reati** diritti procedurali speciali, tra cui la facoltà di non rispondere, il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia e il diritto a misure di protezione (art. 117 CPP).

Infine, in virtù della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati anche le vittime minorenni possono beneficiare di una consulenza gratuita, un aiuto immediato (p. es. garanzia di assunzione dei costi in caso di collocamento d'urgenza di bambini o giovani in pericolo), il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine (p. es. psicoterapia), indennizzi e riparazione morale.

## BIBLIOGRAFIA

Avenir Social (2023). Datenschutz in der Sozialen Arbeit. Eine Praxishilfe zum Umgang mit sensiblen Personendaten. Berna. Disponibile online in tedesco e francese su: <https://avenirsocial.ch/news/datenschutz-in-der-sozialen-arbeit> (consultato il 18.3.2025)

UFSP (2022). Rilevamento e intervento precoce. Definizione armonizzata. Disponibile online su: [Rilevamento e intervento precoce](#) (consultato il 18.3.2025). [Nuovo link da giugno 2025. Scaricare la nuova versione della brochure se non funziona più.]

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (2024). Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati (TOM). Disponibile online su: [https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/internet\\_technologie/informationssicherheit.html](https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/internet_technologie/informationssicherheit.html) (consultato il 18.3.2025)

Infodrog (2023). Meldungen bei Gefährdung durch Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen Analyse und Empfehlungen Synthesebericht, pag. 56 segg. Disponibile online in tedesco e francese su: <https://www.infodrog.ch/it/attivita/facolta-di-segnalazione.html#documenti-e-link> (consultato il 18.3.2025)

COPMA, Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (2019). Merkblatt Melderechte und Meldepflichten an die KESB. Disponibile online in tedesco e francese su: <https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten> (consultato il 18.3.2025)

Mösch Payot P., Schwander M. (2021), *Recht für die Soziale Arbeit. Grundlagen und ausgewählte Aspekte*, 5<sup>e</sup> édition, Haupt Verlag, Berne, (in tedesco)

## LINK

**[www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch)**

(Ufficio federale della sanità pubblica)

**[www.edk.ch](http://www.edk.ch)**

(Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione)

**[www.infodrog.ch](http://www.infodrog.ch)**

(Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze)

**[www.radix.ch](http://www.radix.ch)**

(Fondazione svizzera per la salute)



**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

Unità di direzione Prevenzione e servizi sanitari

Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili

Casella postale, CH-3003 Berna

+41 (0)58 463 88 24

[ncd@bag.admin.ch](mailto:ncd@bag.admin.ch)

<http://bag.admin.ch/mnt>